SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 aprile 1999, n. **87.**

Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È trasferita in proprietà, a titolo gratuito, dal 1º gennaio 1999 alla regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte già attribuita dalla legge 21 febbraio 1957, n. 32, alla dotazione del Presidente della Repubblica ed inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

2. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere conforme ai princìpi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale *unicum* ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana può assumere, nel rigoroso rispetto dei richiamati princìpi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta.

3. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.

4. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, è inalienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi.

Art. 2.

1. Ai fini della individuazione e selezione dei progetti volti alla più alta valorizzazione dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 1, facenti parte di un contesto ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale, è istituito, con compiti di indirizzo, un comitato di presidenza composto da:

a) il presidente della giunta regionale della Toscana, o un suo delegato, che lo presiede;

b) cinque rappresentanti del consiglio regionale della Toscana, di cui due rappresentativi dei gruppi consiliari di minoranza;

c) il presidente dell'Ente parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni, o un suo delegato;

d) il presidente della provincia di Pisa, o un suo delegato;

e) i sindaci dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, o un loro delegato;

f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste nominato dal presidente della giunta regionale della Toscana.

2. Il presidente della giunta regionale della Toscana insedia il comitato di presidenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comitato di presidenza predispone progetti e iniziative di interesse europeo ed internazionale nei campi di operatività delle politiche e dei relativi programmi e finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alla cooperazione per lo sviluppo con i Paesi terzi del bacino mediterraneo e alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Art. 3.

1. Il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in servizio presso la tenuta di San Rossore alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane addetto alla tenuta, in posizione di comando presso la regione.

Art. 4.

1. A valere sul fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dal 1º gennaio 1999, di un importo complessivo di lire 4.562 milioni, risultante, quanto a lire 562 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica già destinata alla tenuta di San Rossore, e quanto a lire 4.000 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per il Ministero dei lavori pubblici, parimenti destinata a detta tenuta.

Art. 5.

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, previa intesa con la Presidenza della Repubblica e con il Ministro dei lavori pubblici, al trasferimento degli stanziamenti iscritti per l'anno 1999

all'unità previsionale di base 3.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'unità previsionale di base 6.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. I predetti stanziamenti confluiscono all'unità previsionale di base 7.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere assegnati successivamente alla regione Toscana. Restano fermi, in ogni caso, i programmi del Ministero dei lavori pubblici in corso di attuazione al 31 dicembre 1998.

Art. 6.

1. L'articolo 1, lettera *a)*, e l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4421):

Presentato dagli onorevoli PAISSAN e BRUNALE il 19 dicembre 1997.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 marzo 1998, con pareri delle commissioni VIII, V, VI, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione il 18 giugno; 17 settembre e 3 dicembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 12 gennaio 1999 (atti nn. 4421, 4748, 4896/*A* - relatore on. MASELLI).

Esaminato in aula il 18 gennaio 1999 e approvato il 19 gennaio 1999 in un testo unificato con i nn. 4748 (MIGLIORI ed altri) e 4896 (PISTELLI).

Senato della Repubblica (atto n. 3749):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 21 gennaio 1999, con pareri delle commissioni 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione, in sede referente, il 3 febbraio 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, l'11 febbraio; 4, 10, e 16 marzo 1999.

Esaminato in aula il 24 e 31 marzo 1999 e approvato il 7 aprile 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: «Legge quadro sulle aree protette».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione sugli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è il seguente:

«2. A partire dall'esercizio 1998 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una perdita di entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato».

99G0152

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 dicembre 1998, n. **517.**

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico») emanato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

Visto l'articolo 108, comma 1, del testo unico, in base al quale i partecipanti al capitale degli intermediari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico medesimo (di seguito «intermediari finanziari») devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.;

Visto l'articolo 108, comma 2, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998;

Vista la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari

1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera *b)*. Le pene di cui alla lettera *b),* n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

5. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

Art. 2.
Norme transitorie

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di un intermediario finanziario alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1998

p. *Il Ministro:* PINZA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 353

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 108 del D.Lgs. n. 385/1993, v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il testo dell'art. 106 del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'U.I.C.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'U.I.C.; l'U.I.C. dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.

6. L'U.I.C. può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'U.I.C., con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

— Il testo dell'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C., determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile recita: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi», e il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, recita: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

— Il testo dell'art 23 del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 23. — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di aministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

99G0148

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 25 settembre 1998.

Recepimento della direttiva 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DELEGATO PER IL TURISMO

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro sul turismo»;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 6 e l'allegato *D* che stabiliscono che la direttiva del Consiglio del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo sia recepita in via amministrativa;

Ritenuto che con decreto legislativo, da emanare ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, saranno previste le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto;

Considerato che l'art. 13 della direttiva 95/57/CE del Consiglio fa obbligo agli Stati membri di applicare le misure previste per la raccolta, la compilazione, l'elaborazione e la trasmissione di dati statistici comunitari armonizzati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo entro il 23 novembre 1996;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che attribuisce all'ISTAT poteri di indirizzo e coordinamento in materia statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1995 che approva il programma statistico nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione dei dati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo, le caratteristiche dei dati da raccogliere e le misure necessarie affinché il sistema di informazione divenga operativo durante il periodo transitorio.

2. La raccolta, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici nel settore del turismo sono svolte nell'ambito del Sistema statistico nazionale secondo le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Il presente decreto si applica ai soggetti di cui alla circolare n. 45 dell'ISTAT del 16 dicembre 1996.

Art. 2.

1. La rilevazione dei dati riferiti alla capacità delle strutture ricettive, ivi compresi gli alloggi agro-turistici, al movimento dei clienti nelle strutture stesse, con riferimento ai soggiorni la cui motivazione principale è la vacanza o gli affari che comportano almeno uno o più pernottamenti consecutivi al di fuori del luogo abituale di residenza, è affidata all'Istituto nazionale di statistica che si avvale dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT), del Centro interregionale per il sistema informativo e per il sistema statistico (CISIS) e della segreteria generale del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

Art. 3.

1. Per la rilevazione del movimento dei clienti, gli esercizi ricettivi devono attenersi alle modalità indicate dall'ISTAT con circolare n. 45 del 16 dicembre 1996, allegata al presente decreto.

2. L'ISTAT provvede a trasmettere all'Istituto statistico delle Comunità europee i dati annuali provvisori entro i sei mesi successivi al termine del periodo di rilevazione e quelli definitivi entro i dodici mesi successivi al termine del periodo di rilevazione.

3. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico.

Art. 4.

1. Gli organi competenti al riepilogo dei dati su base territoriale sono:

a) dipartimenti statistici e assessorati al turismo per i dati regionali;

b) enti provinciali per il turismo, uffici di statistica presso le province, aziende di promozione turistica per i dati provinciali;

c) aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, aziende di promozione turistica, comuni, altri uffici periferici per gli organi sub-provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1998

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 127

99A2705

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 1999.

Applicazione nei confronti della ditta Ideomat Italia S.r.l., in Modena, dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0*a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 7 marzo 1998 con la quale la società Ideomat Italia S.r.l., con sede in Modena, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1986-1987-1990, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di settembre 1996 e febbraio 1997 per il residuo importo di L. 454.622.661 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società Ideomat Italia S.r.l. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario di L. 454.622.661 dovuto dal contribuente, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Modena calcolando sul solo debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito di imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti agli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale dell'entrate per l'Emilia-Romagna, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A2706

DECRETO 22 marzo 1999.

Definizione delle modalità di trasmissione dei residui di gestione da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi a seguito del cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o revoca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147;

Visto, in particolare, l'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, introdotto dall'art. 24, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di determinare le modalità di trasmissione dei residui di gestione in caso di recesso o di scadenza del rapporto concessorio;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

1. I concessionari cessati non a seguito di provvedimento di decadenza o revoca provvedono, a loro cura e spese e sotto la loro responsabilità, a compilare gli elenchi, riportati all'allegato *A*, del presente decreto, dei residui di gestione di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e a dichiarare in calce a detta elencazione, la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

2. I cessati concessionari devono formare altresì, ai soli fini procedurali, un elenco (mod. 1) delle deleghe passive in corso di espletamento, allegando la relativa documentazione.

Art. 2.

1. L'elencazione di cui all'art. 1 va effettuata per singolo contribuente, con l'indicazione:

a) dell'anno, dell'emissione e del numero del ruolo;

b) del tributo e del relativo anno di riferimento;

c) dello stato di procedura in corso;

d) dell'ammontare residuo da riscuotere rappresentato dalla differenza tra il carico originario iscritto a ruolo e le riscossioni eventualmente conseguite.

2. I dati contenuti negli elenchi devono essere riportati su supporti magnetici le cui caratteristiche tecniche sono indicate nell'allegato *B* del presente decreto.

Art. 3.

1. In tutti i casi di riscossione di somme anticipate dal cessato concessionario, i versamenti a quest'ultimo da parte del subentrante concessionario o commissario governativo sono effettuati al netto del compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nei termini previsti dall'art. 72, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

2. Le somme riscosse per entrate non anticipate dal cessato concessionario sono versate, nei termini di cui all'art. 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dal subentrante concessionario o commissario governativo all'erario ed agli altri enti impositori secondo le quote di relativa spettanza.

3. Per la riscossione di tutte le entrate di cui al presente decreto, al cessato concessionario sono riconosciuti oltre al rimborso spese di cui all'art. 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, anche gli interessi di mora, relativi alle somme da questi anticipate che il subentrante concessionario o commissario governativo versa al cessato

concessionario nei termini previsti dall'art. 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

Art. 4.

1. Per le entrate relative a partite per le quali, alla data di cessazione delle funzioni, sia scaduto il termine di pagamento, ma non quello per la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, e sempreché la domanda non sia stata già presentata alla suddetta data, vanno formati separati elenchi (modelli 2 e 3) che, dati in carico al subentrante concessionario o commissario governativo, sono riscossi in unica soluzione, ferma restando la natura del rulo originario. Agli elenchi deve essere allegata la relativa documentazione per la quale va compilato l'apposito modello (mod. 14).

Art. 5.

1. Per le entrate relative a partite incluse in ruoli senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, il cessato concessionario procede alla formazione di appositi elenchi (modelli 4, 5, 6 ed 8), e li consegna, nei termini e con le modalità di cui all'art. 8, al subentrante concessionario o commissario governativo. Per i soggetti sottoposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il cessato concessionario consegna al subentrante concessionario o commissario governativo gli atti compiuti durante la gestione. Alla presentazione delle domande di discarico a seguito di chiusura della procedura concorsuale, per le quali alla data di cessazione delle funzioni non sono ancora scaduti i termini di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, provvede il subentrante concessionario o commissario governativo sempreché la domanda non sia stata già presentata alla suddetta data.

Art. 6.

1. Per le quote incluse nelle domande di rimborso per inesigibilità, vanno compilati separati elenchi (mod. 7). Gli importi dei residui riscossi dal subentrante concessionario o commissario governativo, riferiti a partite comprese in domande di rimborso per inesigibilità nel frattempo liquidate, sono versati all'erario ed agli altri enti impositori destinatari dell'entrata ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il cessato concessionario, nel termine di dieci giorni dall'avvenuto rimborso di quote incluse negli elenchi, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al subentrante concessionario o commissario governativo con l'indicazione degli estremi delle domande di rimborso cui tali quote si riferiscono.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, gli uffici interessati comunicano al subentrante concessionario o commissario governativo le quote ammesse a rimborso.

Art. 7.

1. Il cessato concessionario è tenuto a trasmettere anche gli eventuali residui relativi alle entrate già comprese negli elenchi previsti dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147. A tal fine sono compilati appositi elenchi (modelli 9, 10, 11, 12 e 13), per le entrate relative all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nonché l'apposita sezione degli elenchi di cui ai modelli da 2 ad 8, con riferimento alle entrate relative al decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1996. Le somme riferite a tali elenchi e riscosse dal subentrante concessionario o commissario governativo vengono versate direttamente ai cessati esattori e concessionari aventi diritto nei termini e con le modalità indicate all'art. 3.

Art. 8.

1. Gli elenchi modelli da 1 a 14 di cui al presente decreto, compilati in cinque esemplari e riprodotti anche su supporti magnetici, sono sottoscritti dal cessato concessionario, e vengono trasmessi, entro sei mesi dalla cessazione dalle funzioni, al subentrante concessionario o commissario governativo. La trasmissione è effettuata per il tramite della competente direzione regionale delle entrate previa apposizione di un visto in calce a ciascun elenco e redazione di un verbale di consegna. Uno di tali esemplari è trasmesso alla ragioneria provinciale dello Stato ed un altro all'ufficio del Ministero delle finanze incaricato del servizio contabile in materia di entrate e patrimonio. L'eventuale mancanza di documenti probatori dell'esperimento delle procedure, dichiarati esistenti dal cessato concessionario, può essere eccepita dal subentrante concessionario o commissario governativo entro sei mesi dalla consegna degli elenchi. La responsabilità per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del cessato concessionario. Alla consegna degli elenchi è equiparata, nel caso di rifiuto del subentrante concessionario, l'intimazione a riceverli notificata secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.

2. Contemporaneamente alla consegna degli elenchi di cui al comma 1, la direzione regionale delle entrate provvede a discaricare i cessati concessionari delle partite incluse in detti elenchi, revocando contestualmente le dilazioni vigenti nei confronti dei cessati concessionari e concedendo al subentrante concessionario o commissario governativo, allo stesso titolo, altrettante dilazioni di pari importo.

3. Fino alla predetta consegna, per le partite di pertinenza dei cessati concessionari incluse negli elenchi di cui all'art. 4, non vanno concesse nuove dilazioni né revocate quelle precedentemente concesse.

4. I termini procedurali di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sono interrotti dalla data in cui il cessato concessionario perde la titolarità del servizio e riprendono a decorrere dalla data di consegna degli elenchi.

5. Per la formazione degli elenchi il cessato concessionario, previa espressa richiesta e con l'assunzione dei relativi oneri, ha diritto di ottenere, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, dal subentrante concessionario o commissario governativo il distacco di determinate unità operative, già alle proprie dipendenze, nei limiti del trenta per cento dell'organico esistente al termine della titolarità del servizio.

6. Con la consegna degli elenchi sorge l'obbligo del subentrante concessionario o commissario governativo di provvedere alla riscossione dei crediti negli stessi inclusi, succedendo al cessato concessionario nei procedimenti concorsuali ed in quelli di riscossione coattiva, nonché nei rapporti con i cessati esattori per le entrate incluse negli elenchi dei residui di cui all'art. 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

Art. 9.

1. Al fine di consentire il controllo e le necessarie contabilizzazioni in ordine al passaggio delle entrate erariali regolato dal presente decreto da parte delle ragionerie provinciali dello Stato e dell'ufficio del Ministero delle finanze incaricato del servizio contabile in materia di entrate e patrimonio, il cessato concessionario provvede alla compilazione di un apposito elenco (mod. 15). Tale elenco viene compilato e trasmesso con le modalità di cui all'art. 8, comma 1.

Art. 10.

1. La domanda di rimborso o di discarico relativa a quote incluse egli elenchi dei residui è presentata dal subentrante concessionario o commissario governativo. La dilazione relativa allo sgravio provvisorio eventualmente concesso è fruita per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo che entro i dieci giorni successivi alla fruizione riversa il corrispondente importo al cessato concessionario.

Art. 11.

1. Per i residui concernenti ruoli resi esecutivi da enti diversi dall'erario il cessato concessionario provvede alla formazione di distinti elenchi per ciascun ente impositore. In tali ipotesi l'ente impositore svolge le attività che ai sensi dell'art. 8 sono demandate alla direzione regionale delle entrate.

Art. 12.

1. Entro il termine di scadenza della titolarità della gestione il cessato concessionario consegna alla direzione regionale delle entrate competente per territorio:

a) i ruoli erariali aventi rate con scadenza successiva alla cessazione dalla titolarità stessa, annotando le partite anticipatamente pagate dai contribuenti;

b) le copie dei decreti di sospensione a tempo determinato e di maggiore rateazione aventi scadenza successivamente alla cessazione dalla titolarità del servizio.

2. Le direzioni regionali delle entrate provvedono al trasferimento dei carichi di cui ai commi precedenti, discaricando il cessato concessionario ed attribuendo il carico al subentrante concessionario o commissario governativo.

3. Per i ruoli non erariali la consegna è effettuata all'ente che li ha emessi. Quest'ultimo cura gli adempimenti di cui al comma 2.

Art. 13.

1. Le quote per le quali è stata esercitata la facoltà concessa dall'art. 26, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono separatamente evidenziate negli elenchi di cui agli articoli 4, 5 e 6. Per tali quote non trova applicazione l'art. 75, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed i termini procedurali di cui agli articoli 75 e 77 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sono sospesi durante le operazioni di trasmissione degli elenchi.

Art. 14.

1. In sede di prima applicazione delle norme di cui agli articoli precedenti, il termine stabilito all'art. 8, comma 1, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1999

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO A

ELENCHI DELLE ENTRATE EX ARTT. 41 E 116, COMMA 2, DEL D.P.R. 28 GENNAIO 1988, N. 43 E EX ART. 1 DEL D.P.R. 6 FEBBRAIO 1996, N. 147

PREMESSA:

Si precisa che la medesima quota non dovrà apparire su elenchi diversi.

Per gli elenchi analitici (da 1 a 14), deve essere indicata una riga per ciascun articolo (o documento nel caso delle deleghe e degli atti in corso); sono obbligatorie le totalizzazioni per comune e concessione.

Sull'ultima pagina di tutti gli elenchi, oltre alla dichiarazione di conformità alle risultanze contabili, deve essere apposta l'indicazione del numero di pagine che costituiscono l'elenco ("Il presente elenco è composto di nnnn pagine").

Per permettere la corretta apposizione del visto, tutti gli elenchi devono essere prodotti per singolo Ente Impositore, ad eccezione dell'elenco Mod 1 (deleghe passive) che dovrà contenere l'elenco di tutte le deleghe passive in carico al Concessionario. Per la prima applicazione, a ragione dell'originaria apposizione del visto da parte della D.R.E., tale distinzione non è operativa.

Nel corpo degli elenchi da 2 ad 8, da utilizzarsi per le entrate ex art. 41 del D.P.R. 43/88 ed ex art. 1 del D.P.R. 147/96, vanno rispettate le seguenti specifiche:

- la presentazione dei dati dovrà riguardare dapprima la "Sezione I - Entrate ex art. 41 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988"; sulla medesima riga di inizio sezione, dovrà essere indicato il Concessionario che ebbe originariamente in carico le medesime quote; quindi dovrà avvenire la sub-totalizzazione della Sezione I;
- immediatamente di seguito, dovrà essere presentata la "Sezione II - Entrate ex art. 1 del D.P.R. n. 147 del 6 febbraio 1996"; anche in questo caso, sulla medesima riga di inizio Sezione dovrà essere indicato il Concessionario che ebbe originariamente in carico le quote; quindi dovrà avvenire la sub-totalizzazione Sezione II;
- nelle caselle riservate ai totali in fondo pagina andrà quindi esposto il totale generale relativo alle due sezioni sopra indicate;
- si allega fac-simile della compilazione del Mod. 2 e del relativo totale generale.

ELENCO MOD. 1

ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 43/88 ED EX ART. 1 D.P.R. 147/96
DELEGHE PASSIVE IN CORSO DI ESPLETAMENTO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI:

NUMERO PROGRESSIVO	CONCESSIONE DELEGANTE	COMUNE	NUMERO ORDINE CONCESS. DELEGANTE	DATA ARRIVO	NUMERO ORDINE CONCESS. DELEGATA	NUMERO CONTRIB.	DITTA	IMPORTO	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della
Direzione Regionale per le Entrate

Il Concessionario

ELENCO MOD. 2

ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 43/88 ED EX ART. 1 D.P.R. 147/96
NON COMPRESE IN DOMANDA DI RIMBORSO
QUOTE CON OBBLIGO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI:

ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	N RATE	EMISS.		RATE SCAD.	RESIDUI DA RISCUOT.	INT. SU SOSP. MAG.RAT.	IMPORTI IN TOLL.	COMPENSI	DIRITTI DI NOTIFICA	IMPORTI MATURATI E NON RISCOSSI			STATO PROCEDURA IN CORSO					ANNOTAZIONI
																		A= AVVISO D=DELEGAZIONE		V=VERB.NEG I=VERB.IRR. P=PIGNOR.		DENUN. MOROS.	
							N.	ANNO							COMP COATT.	INTER. MORA	ALTRI IMPORTI	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA		

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 3

ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 43/88 ED EX ART. 1 D.P.R. 147/96
CON SOSPENSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 39 - 1° comma - e 53 D.P.R. 602/73
QUOTE CON OBBLIGO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI: ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	RATE	EMISS.		RATE SCAD.	RESIDUI DA RISCUOT.	INT. SU SOSP. MAG. RAT.	IMPORTI IN TOLL.	COMPENSI	DIRITTI DI NOTIFICA	IMPORTI MATURATI E NON RISCOSSI			STATO PROCEDURA IN CORSO					ANNOTAZIONI
																		A= AVVISO D=DELEGAZIONE		V=VERB.NEG I=VERB.IRR. P=PIGNOR.		DENUN. MOROS.	
							N.	ANNO							COMP COATT.	INTER. MORA	ALTRI IMPORTI	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA		

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 4

ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 43/88 ED EX ART. 1 D.P.R. 147/96
NON COMPRESE IN DOMANDA DI DISCARICO
QUOTE SENZA OBBLIGO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI:

ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	RATE	EMISS.		RATE SCAD.	RESIDUI DA RISCUOT.	INT. SU SOSP. MAG. RAT.	COMPENSI	INDIC. RUOLO COATT.	IMPORTI MATURATI E NON RISCOSSI			STATO PROCEDURA IN CORSO					ANNOTAZIONI
																	A=AVVISO D=DELEGAZIONE		V=VERB.NEG I=VERB.IRR. P=PIGNOR.		DENUN. MOROS.	
							N.	ANNO						COMP COATT.	INTER. MORA	ALTRI IMPORT	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA		

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 5

ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 43/88 ED EX ART. 1 D.P.R. 147/96
CON SOSPENSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 39 - 1° comma - e 53 D.P.R. 602/73
QUOTE SENZA OBBLIGO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI: ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	R ATE	EMISS.		RATE SCAD.	RESIDUI DA RISCUOT.	INT. SU SOSP. MAG. RAT.	COMPENSI	INDIC. RUOLO COATT.	IMPORTI MATURATI E NON RISCOSSI			STATO PROCEDURA IN CORSO					ANNOTAZIONI
																	A=AVVISO D=DELEGAZIONE		V=VERB.NEG I=VERB.IRR. P=PIGNOR.		DENUN. MOROS.	
							N.	ANNO						COMP COATT.	INTER. MORA	ALTRI IMPORTI	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA		

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 6

ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 43/88 ED EX ART. 1 D.P.R. 147/96
NON COMPRESE IN DOMANDA DI INESIGIBILITA' (D.R./D.D.)
RELATIVE A SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE CONCORSUALI EX ART. 65 D.P.R. 43/88

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI:

ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	RATE	EMISS.		RATE SCAD.	Obb. / S.S.	RESIDUI DA RISCUOT.	INT. SU SOSP. MAG.RAT.	COMPENSI	INDIC. RUOLO COATT.	IMPORTI MATURATI E NON RISCOSSI			STATO PROCEDURA IN CORSO: A= AVVISO D=DELEGAZIONE		V=VERB.NEG I=VERB.IRR. P=PIGNOR.		DENUN. MOROS.	ANNOTAZIONI
							N.	ANNO							COMP COATT.	INTER. MORA	ALTRI IMPORT	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA		

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 7

ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 43/88 ED EX ART. 1 D.P.R. 147/96
COMPRESE IN DOMANDA DI RIMBORSO
QUOTE CON OBBLIGO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI:

ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	RATE	EMISS.		RATE SCAD.	RESIDUI IN DOMANDA DI RIMBORSO	DOMANDA DI RIMBORSO		COMPENSI COATTIVI	INTERESSI DI MORA	ALTRI IMPORTI	SGRAVIO PROVV. (SI/NO)	ANNOTAZIONI
							N.	ANNO			NUMERO	DEL					

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 8

ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 43/88 ED EX ART. 1 D.P.R. 147/96
COMPRESE IN DOMANDA DI DISCARICO
QUOTE SENZA OBBLIGO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI:

ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	R ATE	EMISS.		RATE SCAD.	RESIDUI IN DOMANDA DI DISCARICO	DOMANDA DI DISCARICO		COMPENSI COATTIVI	INTERESSI DI MORA	ALTRI IMPORTI	SOGGETTI A PROCEDURA CONCORSUALE (SI/NO)	ANNOTAZIONI
							N.	ANNO			NUMERO	DEL					

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 9

ENTRATE EX ART. 116 D.P.R. 43/88
NON COMPRESE IN DOMANDA DI RIMBORSO
QUOTE CON OBBLIGO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI:

ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	RATE	EMISS.		RATE SCAD.	RESIDUI DA RISCUOT.	INT. SU SOSP. MAG.RAT.	IMPORTI IN TOLL.	AGGIO	ALTRI IMPORTI MATURATI NON RISCOSSI	STATO PROCEDURA IN CORSO					ANNOTAZIONI
															A= AVVISO D=DELEGAZIONE		V=VERB.NEG I=VERB.IRR. P=PIGNOR.		DENUN. MOROS.	
							N.	ANNO							NUMERO	DATA	NUMERO	DATA		

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 10

ENTRATE EX ART. 116 D.P.R. 43/88
CON SOSPENSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 39 - 1° comma - e 53 D.P.R. 602/73
QUOTE CON OBBLIGO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI:

ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	RATE	EMISS.		RATE SCAD.	RESIDUI DA RISCUOT.	INT. SU SOSP. MAG. RAT.	IMPORTI IN TOLL.	AGGIO	ALTRI IMPORTI MATURATI NON RISCOSSI	STATO PROCEDURA IN CORSO: A= AVVISO D=DELEGAZIONE		V=VERB.NEG I=VERB.IRR. P=PIGNOR.		DENUN. MOROS.	ANNOTAZIONI
							N.	ANNO							NUMERO	DATA	NUMERO	DATA		

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 11

ENTRATE EX ART. 116 D.P.R. 43/88
NON COMPRESE IN DOMANDA DI DISCARICO
QUOTE SENZA OBBLIGO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI:

ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	RATE	EMISS.		RATE SCAD.	RESIDUI DA RISCUOT.	INT. SU SOSP. MAG. RAT.	AGGIO	ALTRI IMPORTI MATURATI NON RISCOSSI	STATO PROCEDURA IN CORSO					ANNOTAZIONI
														A= AVVISO D=DELEGAZIONE		V=VERB.NEG I=VERB.IRR. P=PIGNOR.		DENUN. MOROS.	
							N.	ANNO						NUMERO	DATA	NUMERO	DATA		

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 12

ENTRATE EX ART. 116 D.P.R. 43/88
CON SOSPENSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 39 - 1° comma - e 53 D.P.R. 602/73
QUOTE SENZA OBBLIGO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI:

ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	RATE	EMISS.		RATE SCAD.	RESIDUI DA RISCUOT.	INT. SU SOSP. MAG. RAT.	AGGIO	ALTRI IMPORTI MATURATI NON RISCOSSI	STATO PROCEDURA IN CORSO					ANNOTAZIONI
														A= AVVISO D=DELEGAZIONE		V=VERB.NEG I=VERB.IRR. P=PIGNOR.		DENUN. MOROS.	
							N.	ANNO						NUMERO	DATA	NUMERO	DATA		

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 13

ENTRATE EX ART. 116 D.P.R. 43/88
NON COMPRESE IN DOMANDA DI INESIGIBILITA' (D.R./D.D.)
RELATIVE A SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE CONCORSUALI EX ART. 65 D.P.R. 43/88

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

COMUNE DI:

ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	RATE	EMISS.		RATE SCAD.	Obb. / S.S.	RESIDUI DA RISCUOT.	INT. SU SOSP. MAG.RAT.	AGGIO	ALTRI IMPORTI MATURATI NON RISCOSSI	STATO PROCEDURA IN CORSO					ANNOTAZIONI
															A= AVVISO D=DELEGAZIONE		V=VERB.NEG I=VERB.IRR. P=PIGNOR.		DENUN. MOROS.	
							N.	ANNO							NUMERO	DATA	NUMERO	DATA		

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 14

ATTI IN CORSO DI ESPLETAMENTO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

ENTE IMPOSITORE:

NUMERO PROGR.	COMUNE	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	EMISS.		NUMERO CARTELLA	IDENTIFICATIVI ATTO 1=AVVISO 2=VERBALE 3=DELEGA ATTIVA				IMPORTO RESIDUO	INTERESSI DI MORA	COMPENSI COATTIVI	DIRITTI ESECUTIVI	ALTRI IMPORTI	CONCESSIONE DELEGATA	ANNOTAZIONI
				N.	ANNO		NUMERO	TIPO	DATA	ESITO							

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ELENCO MOD. 15

ENTRATE EX ARTT. 41 e 116, comma 2, D.P.R. 43/88 e EX ART. 1 D.P.R. 147/96
RUOLI SENZA OBBLIGO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

N. PROGRESSIVO	CAP. / ART.	EMISSIONE (mese di scadenza prima rata)	ESERCIZIO	IMPORTO RIASSUNTO	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO DA RISCUOTERE

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della
Direzione Regionale per le Entrate

Il Concessionario

ENTRATE EX ARTT. 41 e 116, comma 2, D.P.R. 43/88 e EX ART. 1 D.P.R. 147/96
RUOLI SENZA OBBLIGO

CONCESSIONARIO:

CONCESSIONE DI:

SOSPENSIONI				MAGGIORI RATEAZIONI				
N. DECRETO	IMPORTO	FRUIZIONE	REVOCA	N. DECRETO	N. RATE	IMPORTO 1° RATA	SCADENZA 1° RATA	IMPORTO RATE RESIDUE

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Visto della
Direzione Regionale per le Entrate

Data .... Il Concessionario

ELENCO MOD. 2

ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 43/88 ED EX ART. 1 D.P.R. 147/96
NON COMPRESE IN DOMANDA DI RIMBORSO
QUOTE CON OBBLIGO

CONCESSIONARIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONCESSIONE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMUNE DI: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ENTE IMPOSITORE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NUMERO PROGR.	NUMERO DI CONTRIB.	DITTA	NUMERO RUOLO	CODICE TRIB.	ANNO RIF.	N RATE	EMISS.		RATE SCAD.	RESIDUI DA RISCUOT.	INT. SU SOSP. MAG. RAT.	IMPORTI IN TOLL.	COMPENSI	DIRITTI DI NOTIFICA	IMPORTI MATURATI E NON RISCOSSI			STATO PROCEDURA IN CORSO					ANNOTAZIONI
																		A= AVVISO D=DELEGAZIONE		V=VERB.NEG I=VERB.IRR. P=PIGNOR.		DENUN. MOROS.	
							N.	ANNO							COMP COATT.	INTER. MORA	ALTRI IMPORTI	NUMERO	DATA	NUMERO	DATA		
		SEZIONE I - ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 28/1/88 N. 43											CONCESSIONARIO CHE HA RICEVUTO IL RUOLO ORIGINARIO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
			Totali SEZIONE I							XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXX	XXX						
		SEZIONE II - ENTRATE EX ART. 1 D.P.R. 6/2/96 N. 147											CONCESSIONARIO CHE HA RICEVUTO IL RUOLO ORIGINARIO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
			Totali SEZIONE II							XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXX	XXX						

Il sottoscritto concessionario dichiara sotto la propria responsabilità la conformità dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili della gestione.

Il presente elenco si compone di pagine.

Data ....

Visto della Direzione Regionale per le Entrate
o dell'Ente Impositore

Il Concessionario

ALLEGATO *B*

TRACCIATI RECORDS DEI DATI CONTENUTI NEGLI ELENCHI DI CUI AL PRECEDENTE 'ALLEGATO A'

PREMESSA:

L'impostazione dei tracciati records fa riferimento al tracciato cartellazione del C.N.C. - tributi lunghezza 400 - nonchè alle convenzioni in esso contenute.

La rappresentazione dei campi è codificata come segue:

AN	ALFANUMERICO
NP	NUMERICO PACKED
NZ	NUMERICO ZONED
NPS	NUMERICO PACKED SEGNATO
NZS	NUMERICO ZONED SEGNATO

SPECIFICHE GENERALI:

Sono stati definiti i tracciati records dei seguenti files:

TR8RES95	per le entrate ex art. 41 D.P.R. 43/88 e ex art. 1 D.P.R. 147/96
TR8ANA95	per le informazioni anagrafiche
TR8DAN95	per le informazioni dei cointestatari
TR8DEL95	per l'elenco delle deleghe passive
TR8TCO95	per l'elenco degli atti in corso
TR8RES90	per gli elenchi delle entrate dei cessati esattori, ex art. 116, comma 2, D.P.R. /88 non soggette alla normativa ex art. 17 L. 413/92

Per permettere la gestione degli eventuali fenomeni che dovessero avvenire tra la data di produzione degli elenchi e la data dell'effettivo affidamento al subentrante concessionario, il primo record di tutti i file dovrà essere a tracciato R8S000 (si veda di seguito), che indicherà la data di produzione dei "carichi" (restanze del concessionario uscente), da intendersi come ultima data di aggiornamento degli archivi (informazione utile per la riscossione).

DESCRIZIONE FILE TR8RES95:

1. Le informazioni vengono indicate a livello tributo; per i ruoli coattivi, devono essere inseriti i records tipo '5' (sottotributi) e 'descrittivi'.
2. Non vengono richieste informazioni sul riscosso, bensì deve essere indicata la restanza ed il carico originario. Deve essere possibile al subentrante determinare esattamente la ripartizione per rata del residuo; pertanto il carico originario va indicato al netto degli sgravi già attribuiti. Esempi: A) se la quota origine era di 400.000 in 4 rate e si è ottenuto sgravio sul carico di 100.000 e nessuna riscossione, dovrà essere indicato carico originario 300.000 in 4 rate e residuo 300.000; B) se la quota origine era di 400.000 in 4 rate e si è ottenuto lo sgravio per una singola rata e nessuna riscossione, dovrà indicarsi carico originario 400.000 in 4 rate e residuo 300.000.

3. Gli importi relativi ai "diritti di notifica" (che spettano per cartella e non per singolo tributo) andranno specificati nell'apposito campo sul **record con progressivo tributo '999'**.
4. Non è previsto il passaggio delle informazioni relative agli sgravi per indebito ineseguiti o da restituire ai contribuenti.
5. Per gli atti esecutivi (avvisi di mora e verbali), è prevista - a causa della non univocità della associazione tra atti e tributi - l'indicazione sulle singole quote degli estremi di un solo avviso e/o di un solo verbale, nonchè i dati contabili (interessi di mora e compensi coattivi) certamente riferibili al singolo tributo; le informazioni relative ai diritti esecutivi richiesti al contribuente per tutti gli atti della singola cartella, devono essere riassunti in un unico importo da indicare sul **record con progressivo tributo '999'**. Va specificato che dovranno essere affidati al subentrante solo gli oneri accessori che abbiano motivo per essere riscossi e che non siano comunque perenti nel periodo tra il subentro e l'attuale passaggio dei dati.
6. Per i restanti fenomeni (trasformazioni da obbligo a semplice scosso, maggiori rateazioni, sospensioni, spostamenti di carico tra contribuenti diversi, domande di rimborso, etc.), è obbligatoria la sola indicazione al fine di segnalare l'evento; l'impostazione degli ulteriori dati caratteristici è facoltativa, in quanto legata al grado di evoluzione della procedura di riscossione utilizzata dal concessionario uscente.
7. Per quanto riguarda la composizione dei dati nel file, si ritiene opportuno che i records vengano presentati nel seguente ordine:
   - tributi con obbligo non in domanda di rimborso
   - tributi con obbligo in domanda di rimborso
   - tributi con obbligo con sospensione
   - tributi senza obbligo
   - tributi senza obbligo con sospensione.
8. Le convenzioni da utilizzare per i tipi records '5' e 'descrittivi' ricalcano quelle analoghe del citato tracciato cartellazione del C.N.C. - tributi lunghezza 400.

DESCRIZIONE FILE TR8ANA95:

Va predisposto un archivio contenente le informazioni anagrafiche minime di tutti i contribuenti interessati dalle entrate in argomento (sia post-riforma che ante-riforma).

DESCRIZIONE FILE TR8DAN95:

Per l'elencazione dei cointestatari, è stato utilizzato l'analogo e noto tracciato CNC CAR90DAN con le convenzioni in esso contenute, con l'aggiunta di alcuni campi. Dovranno ovviamente essere indicate le informazioni relative alle sole cartelle in restanza; se la cointestazione non è valida per tutte le cartelle del contribuente, è necessario ripetere i dati della cointestazione per ciascuna cartella cointestata e specificarne gli estremi (esercizio/emissione/numero cartella); per le cointestazioni per solo alcuni tributi di una cartella, va anche indicato il numero di tributi ai quali la cointestazione si riferisce, demandando l'aggancio degli stessi per mezzo degli estremi del carico prenotato.

DESCRIZIONE FILE TR8DEL95:

Il file è stato previsto esclusivamente per accompagnare il passaggio dei documenti cartacei delle deleghe passive in carico al concessionario uscente, al fine di rendere possibile la redazione di un elenco delle deleghe stesse.

DESCRIZIONE FILE TR8TCO95:

Il file è stato previsto per accompagnare il passaggio dei documenti cartacei degli atti in corso (avvisi di mora, deleghe attive, verbali), al fine di rendere possibile la redazione - meramente accompagnatoria - di elenchi specializzati.

DESCRIZIONE FILE TR8RES90:

Le entrate già contenute negli elenchi dei residui di gestione, non rientranti nella normativa di cui all'articolo 17 della legge 413 del 30/12/1991, dovranno essere trasferite a livello tributo.

E' stata utilizzata la medesima struttura del tracciato record TR8RES95 relativo al solo tipo record 0.

1. TRACCIATO DEL TIPO RECORD *R8S000*

Record di testa che deve essere presente su tutti i files prodotti

Deve essere sempre il primo record del file; assume la lunghezza del file nel quale è inserito

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	NOTE
1 - 6	6	VALORE FISSO "R8S000"	AN	OBBL.
7 - 8	2	CODICE CONCESSIONARIO USCENTE	NP	OBBL.
9 - 10	2	CODICE CONCESSIONE USCENTE	NP	OBBL.
11 - 15	5	DATA DI PRODUZIONE (SSAAMMGG)	NP	OBBL.
16 – 75	60	DESCRIZIONE CONCESSIONARIO USCENTE	AN	OBBL.
76 – 135	60	DESCRIZIONE CONCESSIONE USCENTE	AN	OBBL.
		FILLER fino a completamento lunghezza record		

2. TR8RES95 - ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 43/88 e ex art. 1 D.P.R. 147/96

TIPO RECORD '0' A LIVELLO TRIBUTO RIEPILOGATIVO
lunghezza record 380

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
1 - 2	2	CODICE CONCESSIONARIO USCENTE	NP	13 - 15	
3 - 4	2	CODICE CONCESSIONE USCENTE	NP	16 - 18	OBBL.
5 - 8	4	CODICE PROVINCIA COMUNE DI ISCRIZIONE	NP	1 - 6	OBBL.
9 - 13	5	NUMERO DI CONTRIBUENTE	NP	49 - 56	OBBL.
14 - 15	2	CODICE DI CONTROLLO DEL NUMERO DEL CONTRIBUENTE	AN	57 - 58	
16 - 17	2	ANNO DI ESERCIZIO DI RISCOSSIONE PRIMA RATA	NP	38 - 39	OBBL.
18 – 18	1	EMISSIONE DI RISCOSSIONE PRIMA RATA 1 = FEBBRAIO 2 = APRILE 3 = GIUGNO 4 = SETTEMBRE 5 = NOVEMBRE	NP	40 - 40	OBBL.
19 – 23	5	NUMERO CARTELLA utilizzato dal concessionario uscente	NP		OBBL.
24 – 25	2	PROGRESSIVO TRIBUTO	NP	92 - 94	OBBL.
26 – 26	1	TIPO RECORD (FISSO '0')	AN	48 - 48	OBBL.
27 – 30	4	CODICE TRIBUTO	AN	125 - 128	OBBL.
31 – 32	2	ANNO DI RIFERIMENTO DEL TRIBUTO	NP	129 - 130	OBBL.
33 – 34	2	CODICE CATEGORIA ENTE IMPOSITORE	NP	20 - 22	
35 – 37	3	CODICE ENTE IMPOSITORE	NP	23 - 25	OBBL.
38 – 38	1	TIPO RUOLO 1 = PRINCIPALE 2 = SUPPLETIVO 3 = STRAORDINARIO 4 = SPECIALE 5 = ART. 65 D.P.R. 43/1988	NP	30 - 30	OBBL.
39 – 41	3	NUMERO RUOLO	NP	31 - 34	OBBL.
42 – 43	2	NUMERO RATE (SCADUTE PRIMA DEL CAMBIO GESTIONE)	NP	NUOVO	OBBL.
44 – 44	1	INDICATORE OBBLIGO 0 = RUOLO CON OBBLIGO 1 = RUOLO SENZA OBBLIGO	NP	44 - 44	OBBL.
45 – 45	1	INDICATORE FALLITI 0 = RUOLO NON FALLITO 1 = RUOLO FALLITO	NP	45 - 45	OBBL.
46 – 46	1	INDICATORE COATTIVI 0 = RUOLO NORMALE 1 = RUOLO COATTIVO	NP	47 - 47	OBBL.
47 – 62	16	CODICE FISCALE	AN	59 - 74	OBBL.
63 – 69	7	NUMERO CARTELLA PER MINISTERO	NP	85 - 91	OBBL.

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
70 - 71	2	TIPO CARTELLAZIONE	NP	95 - 96	OBBL.
		1 = NORMALE			
		2 = CONDONO			
		3 = SOLO SCOSSO E COATTIVI NON ERARIALI			
		4 = ARTICOLO 89/64			
		5 = RATA DIFFERITA			
		6 = FALLITI			
		7 = CONDONO PER CONTRIBUENTI FALLITI			
		8 = CARTELLAZIONE STRAORDINARIA			
		9 = COATTIVI ERARIALI E NON ERARIALI			
72 - 73	2	TIPO CARTELLA	NP	97 - 98	
74 - 74	1	TIPO INFORMAZIONE	AN	104 - 104	OBBL.
		'A' = TIPO A			
		'B' = TIPO B			
		'C' = TIPO C			
		'D' = TIPO D			
		'E' = TIPO E			
		'F' = TIPO F			
		'G' = TIPO G			
		'H' = TIPO H			
		'I' = TIPO I			
		'L' = TIPO L			
		'M' = TIPO M			
		SPAZIO = ASSENZA DI INFORMAZIONE			
75 - 94	20	DESCRIZIONE INFORMAZIONE	AN	105 - 124	OBBL.
		PER TIPO A		105 - 124	
		DESCRIZIONE ARTICOLO 75 - 94 AN			
		PER TIPO B		105 - 124	
		MATRICOLA INPS/INAIL 75 - 84 NZ			
		SPAZI 85 - 94 AN			
		PER TIPO C		105 - 124	
		PROGRESSIVO A.T. 75 - 81 NP			
		PROGRESSIVO A.T. SIGLA 82 - 83 AN			
		NUMERO PACCO 84 - 87 NP			
		NUMERO MODELLO 108 88 - 94 AN			
		DALLA EMISSIONE DEI RUOLI DI LUGLIO 94, LA ZONA CONTENENTE IL PROGRESSIVO A.T. È COSI' FORMATTATA:		105 - 124	
		- PER MODELLI 740			
		PARTE NUMERICA 75 - 81 NP			
		PARTE ALFABETICA 82 - 83 AN			
		- PER MODELLI 750 E 760			
		CHECK DIGIT 75 - 75 AN			
		PARTE NUMERICA 76 - 81 NP			
		PARTE ALFABETICA 82 - 83 AN			
		- PER MODELLI 770			
		PARTE NUMERICA 75 - 81 NP			
		PARTE ALFABETICA 82 - 83 AN			

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
		PER TIPO D		105 - 124	
		NUMERO ORDINANZA 75 - 88 AN			
		DATA DELL'ORDINANZA 89 - 94 AN			
		PER LE SANZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE			
		DI ROMA E MILANO, LE INFORMAZIONI SONO:			
		'PM' 75 - 76 AN			
		TARGA 77 - 86 AN			
		SPAZI 87 - 88 AN			
		DATA 89 - 94 AN			
		PER TIPO E (ACQUEDOTTO PUGLIESE)		105 - 154	
		IMPORTO IVA 75 - 81 NP			
		NUMERO DI PRATICA 82 - 90 AN			
		PERCENTUALE IVA 91 - 92 NZ			
		SPAZI 93 - 94 AN			
		PER TIPO F (CAPITANATA)		105 - 124	
		ALIQUOTE 75 - 83 AN			
		SPAZI 84 - 94 AN			
		PER TIPO G (COATTIVI IVA)		105 - 124	
		IDENTIFICATIVI FOGLIO DI PRENOTAZIONE			
		CODICE UFFICIO IVA 75 - 77 NZ			
		ANNO 78 - 79 NZ			
		NUMERO FOGLIO PREN. 80 - 85 NZ			
		PROGR. FOGLIO PREN. 86 - 86 NZ			
		SPAZI 87 - 94 AN			
		PER TIPO H (COATTIVI UFFICIO DEL REGISTRO)		105 - 124	
		IDENTIFICATIVI FOGLIO DI PRENOTAZIONE			
		CODICE UFFICIO DEL REGISTRO 75 - 78 NZ			
		ANNO 79 - 80 NZ			
		PARTITARIO 81 - 83 NZ			
		SERIE 84 - 84 AN			
		NUMERO 85 - 90 NZ			
		SOTTONUMERO 91 - 91 AN			
		PROGRESSIVO FOGLIO PREN. 92 - 93 NZ			
		SPAZI 94 - 94 AN			
		NOTE = DALLA SCADENZA RATA 10/9/92			
		L'UFFICIO DEL REGISTRO VIENE RIPORTATO			
		CON LA NUOVA CODIFICA DI TRE POSIZIONI			
		ALFANUMERICHE:			
		CODICE UFFICIO DEL REGISTRO 75 - 77 AN			
		SPAZIO 78 - 78 AN			
		PER TIPO I (COATTIVI DELLE DOGANE)		105 - 124	
		IDENTIFICATIVI DELLA PRATICA:			
		CODICE DOGANA 75 - 80 NZ			
		ANNO CARICO 81 - 82 NZ			
		REGISTRO 83 - 85 AN			
		SERIE 86 - 86 AN			
		NUMERO 87 - 89 NP			
		SPAZI 90 - 91 AN			
		PROGRESSIVO DEBITORE 92 - 94 NZ			
		(IMPOSTATO A 1)			
		PER TIPO L (COATTIVI CONSERVATORIE)		105 - 124	
		IDENTIFICATIVI DELLA PRATICA:			
		CODICE CONSERVATORIA 75 - 77 AN			
		ANNO 78 - 79 NZ			
		N. ARTICOLO 80 - 86 NZ			
		SPAZI 87 - 94 NZ			

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
		PER TIPO M (MINISTERO DEGLI INTERNI) IDENTIFICATIVI DELLA PRATICA: 'IN' O 'VE' 75 - 76 AN CODICE ENTE E VERBALE 77 - 78 AN DATA 79 - 94 AN		105 - 124	
95 - 95	1	TIPO TRIBUTO SPAZI = TRIBUTO BASE I/V = INTERESSI S = SOPRATTASSA P = PENA PECUNIARIA PER I RUOLI COATTIVI RELATIVI AD ONERI ACCESSORI ASSUME IL VALORE 'N'	AN	131 - 131	OBBL.
96 - 96	1	SPECIE IMPOSTA 0 = TRIBUTI VECCHI IN VIGORE 1 = RITENUTE ALLA FONTE 2 = IRPEG 3 = ILOR 4 = IRPEF 5 = SANZIONI AMMINISTRATIVE 6 = COATTIVI ERARIALI 9 = TRIBUTI SOPPRESSI	NP	132 - 132	
97 - 97	1	INDICATORE BOLLO 0 = NON SOGGETTO A BOLLO 1 = SOGGETTO A BOLLO	NP	135 - 135	OBBL.
98 - 104	7	IMPONIBILE	NP	136 - 142	
105 - 111	7	RESTANZA TRIBUTO (IMPOSTA ANCORA DOVUTA DAL CONTRIBUENTE, AL NETTO DEGLI SGRAVI)	NP	NUOVO	OBBL.
112 - 118	7	COMPENSO SU RESTANZA (DETERMINATO DAL CONCESSIONARIO USCENTE)	NP	NUOVO	OBBL.
119 - 119	1	FASCIA DI COMPENSO 1 = FASCIA MINIMA 2 = PERCENTUALE 3 = FASCIA MASSIMA	NP	212 - 212	OBBL.
120 - 120	1	TIPO COMPENSO 1 = A CARICO DELL'ENTE 2 = A CARICO DEL CONTRIBUENTE 3 = A CARICO DELLO STATO PER ANNO 90	NP	213 - 213	OBBL.
121 - 122	2	CAPO DI BILANCIO DELLO STATO	NP	260 - 261	
123 - 125	3	CAPITOLO DI BILANCIO DELLO STATO	NP	231 - 233	
126 - 127	2	ARTICOLO DI BILANCIO DELLO STATO	NP	234 - 235	
128 - 128	1	INDICATORE COMPETENZA 'C' = COMPETENZA 'R' = RESIDUO VALORIZZATO PER I RUOLI COATTIVI ERARIALI NEL CASO DI TRIBUTO RIEPILOGATIVO DEL REGISTRO, DELLE DOGANE E DELLE CONSERVA-TORIE, IL CAMPO È IMPOSTATO A SPAZI	AN	248 - 248	
129 - 130	2	CATEGORIA ENTE BENEFICIARIO	NP	254 - 255	
131 - 133	3	CODICE ENTE BENEFICIARIO	NP	251 - 253	OBBL.
134 - 134	1	INDICATORE ENTE IMPOSITORE ERARIO 0 = TRIBUTO NON ERARIALE 1 = TRIBUTO ERARIALE	NP	256 - 256	OBBL.

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
135 - 135	1	INDICATORE COMPENSO SOGGETTO AD IVA 0 = COMPENSO NON SOGGETTO AD IVA 1 = COMPENSO SOGGETTO AD IVA	NP	262 - 262	
136 - 136	1	INDICATORE DIRITTI DI NOTIFICA 0 = SENZA DIRITTO DI NOTIFICA 1 = CON DIRITTO DI NOTIFICA 2 = DIRITTO DI NOTIFICA GIA' RISCOSSO	NP	NUOVO	OBBL.
137 - 137	1	INDICATORE DI ISCRIZIONE A RUOLO 0 = TRIBUTO STAMPATO SU CARTELLA 1 = TRIBUTO STAMPATO SU COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE A RUOLO	NP	264 - 264	OBBL.
138 - 138	1	INDICATORE CONTO FISCALE IL CAMPO È VALORIZZATO DALL'EMISSIONE DEI RUOLI DI APRILE 94 0 = TRIBUTO NON SOGGETTO A C/ FISCALE 1 = TRIBUTO SOGGETTO A CONTO FISCALE	NP	277 - 277	OBBL.
139 - 140	2	CODICE INDESE (SOLO SICILIA)	AN	243 - 244	
141 - 143	3	CODICE SOGESI (SOLO SICILIA)	AN	245 - 247	
144 - 150	7	CARICO ORIGINARIO (AL NETTO DEGLI SGRAVI) N.B.: SE LO SGRAVIO AGIVA SU TUTTE LE RATE, INDICARE CARICO ORIGINE - SGRAVI; SE AGIVA SOLO SU ALCUNE RATE, INDICARE IL CARICO ORIGINE)	NP	NUOVO	OBBL.
151 - 157	7	COMPENSO ORIGINARIO (AL NETTO DEGLI SGRAVI) N.B.: VALE NOTA CAMPO PRECEDENTE	NP	NUOVO	OBBL.
158 - 159	2	NUMERO RATE ORIGINARIE N.B.: per le quote in M.R., vale il numero di rate della M.R.	NP	NUOVO	OBBL.
160 - 164	5	DATA NOTIFICA CARTELLA (SSAAMMGG)	NP	NUOVO	OBBL.
165 - 165	1	INDICATORE TRIBUTO O CARTELLA CON COINTESTATI 0 = SENZA COINTESTATI 1 = CON COINTESTATI (INDICATI NEL FILE 'TR8DAN95')	NP	NUOVO	OBBL.
166 - 166	1	INDICATORE DENUNCIA DI MOROSITA' 0 = DENUNCIA NON PRESENTATA 1 = DENUNCIA PRESENTATA 2 = PRESENTATO ELENCO	NP	NUOVO	OBBL.
167 - 171	5	DATA DELLA DENUNCIA DI MOROSITA' (SSAAMMGG)	NP	NUOVO	
172 - 176	5	NUMERO DELLA DENUNCIA DI MOROSITA' (SSAAMMGG)	NP	NUOVO	
177 - 177	1	INDICATORE AVVISO DI MORA / DELEGA 0 = NESSUN AVVISO O DELEGA 1 = ESISTENZA DI UN SOLO AVVISO DI MORA 2 = ESISTENZA DI PIÙ AVVISI DI MORA 3 = ESISTENZA DI UNA DELEGA 4 = ESISTENZA DI PIÙ DELEGHE	NP	NUOVO	OBBL.
178 - 182	5	NUMERO AVVISO DI MORA / DELEGA	NP	NUOVO	
183 - 187	5	DATA PRODUZIONE A.M. / DELEGA (SSAAMMGG)	NP	NUOVO	
188 - 192	5	DATA NOTIFICA A.M. / DELEGA (SSAAMMGG)	NP	NUOVO	
193 - 199	7	IMPORTO INTERESSE DI MORA MATURATO E NON RISCOSSO ALL'ATTO DEL CAMBIO DI GESTIONE	NP	NUOVO	OBBL.

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
200 - 206	7	IMPORTO COMPENSO COATTIVO NON RISCOSSO ALL'ATTO DEL CAMBIO DI GESTIONE	NP	NUOVO	OBBL.
207 - 211	5	IMPORTO ALTRI ONERI SU ATTI ESECUTIVI DOVUTI DAL CONTRIBUENTE (DA INDICARE SOLO SUL RECORD '999' DI TOTALE ATTI ESECUTIVI E/O CARTELLA)	NP	NUOVO	OBBL.
212 - 212	1	INDICATORE VERBALI ESECUTIVI 0 = NESSUN VERBALE 1 = ESISTENZA DI UN SOLO VERBALE 2 = ESISTENZA DI PIÙ VERBALI	NP	NUOVO	OBBL.
213 - 217	5	NUMERO VERBALE	NP	NUOVO	
218 - 222	5	DATA VERBALE (SSAAMMGG)	NP	NUOVO	
223 - 223	1	TIPO VERBALE 1 = MOBILIARE 2 = IMMOBILIARE 3 = INCANTO 4 = INSINUAZIONE FALLIMENTARE	NP	NUOVO	
224 - 224	1	ESITO VERBALE 1 = POSITIVO (in stampa, P) 2 = NEGATIVO O ASTA DESERTA (in stampa, V) 3 = IRREPERIBILE (in stampa, I) 4 = NULLATENENTE (in stampa, V)	NP	NUOVO	
225 - 229	5	NUMERO DOMANDA DI RIMBORSO/DISCARICO	NP	NUOVO	OBBL.
230 - 234	5	DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO (SSAAMMGG)	NP	NUOVO	OBBL.
235 - 235	1	INDICATORE SGRAVI PROVVISORI 0 = SENZA SGRAVIO PROVVISORIO 1 = CON SGRAVIO PROVVISORIO	NP	NUOVO	
236 - 236	1	INDICATORE SOSPENSIONE 0 = SENZA SOSPENSIONE 1 = SOPENSIONE 2 = INTERESSI SU SOSPENSIONE	NP	NUOVO	OBBL.
237 - 243	7	IMPORTO SOSPENSIONE	NP	NUOVO	OBBL.
244 - 248	5	DATA INIZIO SOSPENSIONE (SSAAMMGG)	NP	NUOVO	
249 - 253	5	DATA FINE SOSPENSIONE (SSAAMMGG)	NP	NUOVO	
254 - 254	1	INDICATORE TOLLERANZA 0 = SENZA TOLLERANZA 1 = IN TOLLERANZA	NP	NUOVO	OBBL.
255 - 259	5	DATA SCADENZA TOLLERANZA (SSAAMMGG)	NP	NUOVO	
260 - 260	1	INDICATORE TRIBUTO SOGGETTO A MAGGIORE RATEAZIONE 0 = NON SOGGETTO 1 = SOGGETTO 2 = INTERESSI	NP	NUOVO	OBBL.
261 - 262	2	M.R. - ANNO di ESERCIZIO ORIGINE per riferimento al ruolo originario	NP	NUOVO	
263 - 263	1	M.R. - EMISSIONE ORIGINE per riferimento al ruolo Originario	NP	NUOVO	
264 - 264	1	M.R. - TIPO RUOLO ORIGINE per riferimento al ruolo Originario	NP	NUOVO	
265 - 267	3	M.R. - NUMERO RUOLO ORIGINE per riferimento al ruolo originario	NP	NUOVO	
268 - 269	2	M.R. - NUMERO RATE ORIGINE per riferimento al ruolo Originario	NP	NUOVO	

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
270 - 270	1	INDICATORE TRIBUTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO 0 = TRIBUTO IN CARICO AL CONTRIBUENTE ISCRITTO A RUOLO. 1 = TRIBUTO IN CARICO A CONTRIBUENTE DIVERSO	NP	NUOVO	OBBL.
271 - 271	1	INDICATORE CAMBIO AFFIDAMENTO TRIBUTO 0 = AFFIDAMENTO ORIGINARIO 1 = TRASFORMATO	NP	NUOVO	OBBL.
272 - 272	1	INDICATORE "FALLIMENTO" 0 = NO FALLIMENTO 1 = ESISTE FALLIMENTO DEL CONTRIBUENTE	NP	NUOVO	OBBL.
273 – 275	3	IMPORTO DIRITTI DI NOTIFICA (SOLO PER RECORD '999' DI TOTALE)	NP	NUOVO	OBBL.
276 – 276	1	TIPO DEBITORE (solo per i ruoli coattivi erariali del registro) 5 = PRIMO DEBITORE RICORRENTE 0 = NEGLI ALTRI CASI	AN	265 - 265	
277 – 277	1	FLAG 'TASSE AUTO / ALTRE TASSE' il campo e' valorizzato solo ruoli coattivi erariali del registro 1 = ALTRE TASSE 2 = TASSE AUTO	AN	278 – 278	
278 – 283	6	CODICE UFFICIO ANAGRAFE TRIBUTARIA Allineato a sinistra con spazi a destra	AN	283 – 288	
284 – 358	75	INFORMAZIONI FORNITE DALL' ENTE da riportare in cartella - Oppure spazi	AN	311 - 385	
359 – 359	1	FLAG TIPO ENTRATA 1 = ex art. 41 Dpr 43/88 2 = ex art. 1 Dpr 147/96	AN	NUOVO	OBBL.
360 – 362	3	CODICE CONCESSIONARIO ORIGINARIO Da utilizzare per la suddivisione in Sezioni dei modd. da 2 a 14	NP	NUOVO	OBBL.
363 – 380	18	FILLER	AN		

(segue 2. TR8RES95 - ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 43/88 e ex art. 1 D.P.R. 147/96)

TIPO RECORD '5' A LIVELLO DETTAGLIO TRIBUTO
lunghezza record 380

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
1 - 2	2	CODICE CONCESSIONARIO	NP	13 - 15	
3 - 4	2	CODICE CONCESSIONE	NP	16 - 18	OBBL.
5 - 8	4	CODICE PROVINCIA COMUNE DI ISCRIZIONE	NP	1 - 6	OBBL.
9 - 13	5	NUMERO DI CONTRIBUENTE	NP	49 - 56	OBBL.
14 - 15	2	CODICE DI CONTROLLO DEL NUMERO DEL CONTRIBUENTE	AN	57 - 58	
16 - 17	2	ANNO DI ESERCIZIO DI RISCOSSIONE PRIMA RATA	NP	38 - 39	OBBL.
18 - 18	1	EMISSIONE DI RISCOSSIONE PRIMA RATA 1 = FEBBRAIO 2 = APRILE 3 = GIUGNO 4 = SETTEMBRE 5 = NOVEMBRE	NP	40 - 40	OBBL.
19 - 23	5	NUMERO CARTELLA	NP		OBBL.

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
24 - 25	2	PROGRESSIVO TRIBUTO RIFERITO AL TRIBUTO RIEPILOGATIVO	NP	92 - 94	OBBL.
26 - 26	1	TIPO RECORD (FISSO '5')	AN	48 - 48	OBBL.
27 - 30	4	CODICE TRIBUTO	AN	125 - 128	OBBL.
31 - 32	2	ANNO DI RIFERIMENTO DEL TRIBUTO	NP	129 - 130	OBBL.
33 - 37	5	FILLER	AN		
38 - 38	1	TIPO RUOLO 1 = PRINCIPALE 2 = SUPPLETIVO 3 = STRAORDINARIO 4 = SPECIALE 5 = ART. 65 D.P.R. 43/1988	NP	30 - 30	OBBL.
39 - 41	3	NUMERO RUOLO	NP	31 - 34	OBBL.
42 - 43	2	NUMERO RATE (SCADUTE PRIMA DEL CAMBIO GESTIONE)	NP	NUOVO	OBBL.
44 - 44	1	INDICATORE OBBLIGO 0 = RUOLO CON OBBLIGO 1 = RUOLO SENZA OBBLIGO	NP	44 - 44	OBBL.
45 - 45	1	INDICATORE FALLITI 0 = RUOLO NON FALLITO 1 = RUOLO FALLITO	NP	45 - 45	OBBL.
46 - 46	1	INDICATORE COATTIVI 0 = RUOLO NORMALE 1 = RUOLO COATTIVO	NP	47 - 47	OBBL.
47 - 62	16	CODICE FISCALE	AN	59 - 74	OBBL.
63 - 69	7	NUMERO CARTELLA PER MINISTERO	NP	85 - 91	OBBL.
70 - 71	2	TIPO CARTELLAZIONE VALE 9 (COATTIVI ERARIALI)	NP	95 - 96	OBBL.
72 - 73	2	TIPO CARTELLA	NP	97 - 98	OBBL.
74 - 74	1	TIPO INFORMAZIONE 'G' = TIPO G 'H' = TIPO H 'I' = TIPO I 'L' = TIPO L SPAZIO = ASSENZA DI INFORMAZIONE	AN	104 - 104	OBBL.
75 - 94	20	DESCRIZIONE INFORMAZIONE	AN	105 - 124	OBBL.
		PER TIPO G (COATTIVI IVA) IDENTIFICATIVI FOGLIO DI PRENOTAZIONE CODICE UFFICIO IVA 75 - 77 NZ ANNO 78 - 79 NZ NUMERO FOGLIO PREN. 80 - 85 NZ PROGR. FOGLIO PREN. 86 - 86 AN SPAZI 87 - 94 AN		105 - 124	

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
		PER TIPO H (COATTIVI UFFICIO DEL REGISTRO)		105 - 124	
		IDENTIFICATIVI FOGLIO DI PRENOTAZIONE			
		COD. UFFICIO DEL REGISTRO * 5 - 78 NZ			
		ANNO 79 - 80 NZ			
		PARTITARIO 81 - 83 NZ			
		SERIE 84 - 84 AN			
		NUMERO 85 - 90 NZ			
		SOTTONUMERO 91 - 91 AN			
		PROGRESSIVO FOGLIO PREN. 92 - 93 NZ			
		SPAZI 94 - 94 AN			
		NOTE * = DALLA SCADENZA RATA 10/9/92 L'UFFICIO DEL REGISTRO VIENE RIPORTATO CON LA NUOVA CODIFICA DI TREOSIZIONI ALFANUMERICHE:			
		COD. UFFICIO DEL REGISTRO 75 - 77 AN			
		SPAZIO 78 - 78 AN			
		PER TIPO I (COATTIVI DELLE DOGANE)		105 - 124	
		IDENTIFICATIVI DELLA PRATICA:			
		CODICE DOGANA 75 - 80 NZ			
		ANNO CARICO 81 - 82 NZ			
		REGISTRO 83 - 85 AN			
		SERIE 86 - 86 AN			
		NUMERO 87 - 89 NP			
		SPAZI 90 - 91 AN			
		PROGRESSIVO DEBITORE 92 - 94 NZ (IMPOSTATO A 1)			
		PER TIPO L (COATTIVI CONSERVATORIE)		105 - 124	
		IDENTIFICATIVI DELLA PRATICA:			
		CODICE CONSERVATORIA 74 - 76 AN			
		ANNO 77 - 78 NZ			
		N. ARTICOLO 79 - 85 NZ			
		SPAZI 86 - 93 NZ			
95 - 95	1	TIPO TRIBUTO SPAZI = TRIBUTO BASE I/V = INTERESSI S = SOPRATTASSA P = PENA PECUNIARIA PER I RUOLI COATTIVI RELATIVI AD ONERI ACCESSORI ASSUME IL VALORE 'N'	AN	131 - 131	OBBL.
96 - 96	1	SPECIE IMPOSTA VALE 6 (COATTIVI ERARIALI)	NP	132 - 132	OBBL.
97 - 97	1	INDICATORE BOLLO 0 = NON SOGGETTO A BOLLO 1 = SOGGETTO A BOLLO	NP	135 - 135	OBBL.
98 - 104	7	FILLER	AN		
105 - 111	7	RESTANZA TRIBUTO	NP	NUOVO	OBBL.
112 - 118	7	COMPENSO SU RESTANZA	NP	NUOVO	OBBL.
119 - 120	2	FILLER	AN		
121 - 122	2	CAPO DI BILANCIO DELLO STATO	NP	260 - 261	
123 - 125	3	CAPITOLO DI BILANCIO DELLO STATO	NP	231 - 233	
126 - 127	2	ARTICOLO DI BILANCIO DELLO STATO	NP	234 - 235	
128 - 128	1	INDICATORE COMPETENZA 'C' = COMPETENZA 'R' = RESIDUO	AN	248 - 248	
129 - 130	2	CATEGORIA ENTE BENEFICIARIO	NP	20 - 22	

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
131 - 133	3	CODICE ENTE BENEFICIARIO	NP	23 - 25	OBBL.
134 - 138	5	FILLER	AN		
139 - 140	2	CODICE INDESE (SOLO SICILIA)	AN	243 - 244	
141 - 143	3	CODICE SOGESI (SOLO SICILIA)	AN	245 - 247	
144 - 150	7	CARICO ORIGINARIO (AL NETTO DEGLI SGRAVI)	NP	NUOVO	OBBL.
151 - 157	7	COMPENSO ORIGINARIO (AL NETTO DEGLI SGRAVI)	NP	NUOVO	OBBL.
158 - 380	223	FILLER	AN		

(segue 2. TR8RES95 - ENTRATE EX ART. 41 D.P.R. 43/88 e ex art. 1 D.P.R. 147/96)

TIPO RECORD DESCRITTIVO 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' 'G' 'H' 'L' 'M' 'N' 'O'
lunghezza record 380

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
1 - 2	2	CODICE CONCESSIONARIO	NP	13 - 15	
3 - 4	2	CODICE CONCESSIONE	NP	16 - 18	OBBL.
5 - 8	4	CODICE PROVINCIA COMUNE DI ISCRIZIONE	NP	1 - 6	OBBL.
9 - 13	5	NUMERO DI CONTRIBUENTE	NP	49 - 56	OBBL.
14 - 15	2	CODICE DI CONTROLLO DEL NUMERO DEL CONTRIBUENTE	AN	57 - 58	
16 - 17	2	ANNO DI ESERCIZIO DI RISCOSSIONE PRIMA RATA	NP	38 - 39	OBBL.
18 - 18	1	EMISSIONE DI RISCOSSIONE PRIMA RATA 1 = FEBBRAIO 2 = APRILE 3 = GIUGNO 4 = SETTEMBRE 5 = NOVEMBRE	NP	40 - 40	OBBL.
19 - 23	5	NUMERO CARTELLA	NP		OBBL.
24 - 25	2	FILLER	AN		
26 - 26	1	TIPO RECORD (A/B/C/D/E/F/G/H/I/L/M/N/O)	AN	48 - 48	OBBL.
27 - 37	11	FILLER	AN		
38 - 38	1	TIPO RUOLO 1 = PRINCIPALE 2 = SUPPLETIVO 3 = STRAORDINARIO 4 = SPECIALE 5 = ART. 65 D.P.R. 43/1988	NP	30 - 30	OBBL.
39 - 41	3	NUMERO RUOLO	NP	31 - 34	OBBL.
42 - 43	2	NUMERO RATE (SCADUTE PRIMA DEL CAMBIO GESTIONE)	NP	NUOVO	OBBL.
44 - 44	1	INDICATORE OBBLIGO 0 = RUOLO CON OBBLIGO 1 = RUOLO SENZA OBBLIGO	NP	44 - 44	OBBL.
45 - 45	1	INDICATORE FALLITI 0 = RUOLO NON FALLITO 1 = RUOLO FALLITO	NP	45 - 45	OBBL.
46 - 46	1	INDICATORE COATTIVI 0 = RUOLO NORMALE 1 = RUOLO COATTIVO	NP	47 - 47	OBBL.

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	RIF. 400 CNC	NOTE
47 - 62	16	CODICE FISCALE	AN	59 - 74	OBBL.
63 - 69	7	NUMERO CARTELLA PER MINISTERO	NP	85 - 91	OBBL.
70 - 71	2	TIPO CARTELLAZIONE VALE 9 (COATTIVI ERARIALI)	NP	95 - 96	OBBL.
72 - 73	2	TIPO CARTELLA	NP	97 - 98	
74 - 74	1	TIPO INFORMAZIONE 'G' = TIPO G 'H' = TIPO H 'I' = TIPO I 'L' = TIPO L SPAZIO = ASSENZA DI INFORMAZIONE	AN	104 - 104	OBBL.
75 - 94	20	DESCRIZIONE INFORMAZIONE	AN	105 - 124	OBBL.
		PER TIPO G (COATTIVI IVA) IDENTIFICATIVI FOGLIO DI PRENOTAZIONE CODICE UFFICIO IVA 75 - 77 NZ ANNO 78 - 79 NZ NUMERO FOGLIO PREN. 80 - 85 NZ PROGR. FOGLIO PREN. 86 - 86 AN SPAZI 87 - 94 AN		105 - 124	
		PER TIPO H (COATTIVI UFFICIO DEL REGISTRO) IDENTIFICATIVI FOGLIO DI PRENOTAZIONE COD. UFFICIO DEL REGISTRO * 74 - 78 NZ ANNO 79 - 80 NZ PARTITARIO 81 - 83 NZ SERIE 84 - 84 AN NUMERO 85 - 90 NZ SOTTONUMERO 91 - 91 AN PROGRESSIVO FOGLIO PREN. 92 - 93 NZ SPAZI 94 - 94 AN NOTE * = DALLA SCADENZA RATA 10/9/92 L'UFFICIO DEL REGISTRO VIENE RIPORTATO CON LA NUOVA CODIFICA DI TRE POSIZIONI ALFANUMERICHE: COD. UFFICIO DEL REGISTRO 75 - 77 AN SPAZIO 78 - 78 AN		105 - 124	
		PER TIPO I (COATTIVI DELLE DOGANE) IDENTIFICATIVI DELLA PRATICA: CODICE DOGANA 75 - 80 NZ ANNO CARICO 81 - 82 NZ REGISTRO 83 - 85 AN SERIE 86 - 86 AN NUMERO 87 - 89 NP SPAZI 90 - 91 AN PROGRESSIVO DEBITORE 92 - 94 NZ (IMPOSTATO A 1)		105 - 124	
		PER TIPO L (COATTIVI CONSERVATORIE) IDENTIFICATIVI DELLA PRATICA: CODICE CONSERVATORIA 75 - 77 AN ANNO 78 - 79 NZ N. ARTICOLO 80 - 86 NZ SPAZI 87 - 94 NZ		105 - 124	
95 - 146	52	ORIGINE E TITOLO DEL CREDITO (CODICI)	AN	131 - 182	OBBL.
147 - 172	26	ORIGINE E TITOLO DEL CREDITO (DESCRIZIONE)	AN	183 - 208	OBBL.
173 - 380	208	FILLER	AN		

3. TR8ANA95 - ARCHIVIO ANAGRAFICO

lunghezza record 280

POSIZIONE	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	RAPPR.	NOTE
1 - 2	2	CODICE CONCESSIONE	NP	OBBL.
3 - 6	4	CODICE PROVINCIA COMUNE DI ISCRIZIONE	NP	OBBL.
7 - 11	5	NUMERO DI CONTRIBUENTE	NP	OBBL.
12 - 13	2	CODICE DI CONTROLLO DEL NUMERO DEL CONTRIBUENTE	AN	
14 - 14	1	TIPO ANAGRAFICA 0 = PERSONA FISICA 1 = PERSONA GIURIDICA	AN	OBBL.
15 - 30	16	CODICE FISCALE	AN	
31 - 65	35	COGNOME O DENOMINAZIONE	AN	OBBL.
66 - 100	35	NOME O CONTINUAZIONE DENOMINAZIONE	AN	OBBL.
101 - 135	35	COMUNE DI NASCITA O DI SEDE	AN	OBBL.
136 - 137	2	SIGLA PROVINCIA DI NASCITA O DI SEDE	AN	OBBL.
138 - 142	5	DATA DI NASCITA O DI COSTITUZIONE (SSAAMMGG)	NP	OBBL.
143 - 143	1	SESSO (solo per tipo anagrafica = 0)	AN	OBBL.
144 - 178	35	COMUNE DI NOTIFICA	AN	
179 - 223	45	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO DI NOTIFICA	AN	
224 - 226	3	CAP DI NOTIFICA	NP	
227 - 228	2	SIGLA PROVINCIA DI NOTIFICA	AN	
229 - 234	6	PARTITA IVA	NP	
235 - 280	46	ANNOTAZIONI	AN	

4. TR8DAN95 - ARCHIVIO ANAGRAFICO COATTIVI ERARIALI COINTESTATI

lunghezza record 270

POSIZIONE	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	RAPPR.	NOTE
1 - 6	6	CODICE PROVINCIA COMUNE DI ISCRIZIONE	NZ	OBBL.
7 - 9	3	CODICE CONCESSIONE	NZ	OBBL.
10 - 17	8	NUMERO DI CONTRIBUENTE	NZ	OBBL.
18 - 19	2	CODICE DI CONTROLLO DEL NUMERO DEL CONTRIBUENTE	NZ	
20 - 22	3	PROGRESSIVO DEBITORE	NZ	OBBL.
23 - 23	1	TIPO UFFICIO 1 = UFFICIO I.V.A. 2 = UFFICIO DEL REGISTRO 3 = DOGANE 4 = CONSERVATORIE 5 = SANZIONI L. 689/81 6 = IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 7 = SANZIONI EMESSE DALLE PREFETTURE	NZ	OBBL.
24 - 42	19	ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PARTITA A SECONDA DEL TIPO UFFICIO	AN	OBBL.
		UFFICIO I.V.A.:	NP	
24 - 26	3	CODICE UFFICIO I.V.A.	NZ	
27 - 28	2	ANNO	NZ	
29 - 34	6	NUMERO FOGLIO DI PRENOTAZIONE	NZ	
35 - 35	1	PROGRESSIVO FOGLIO DI PRENOTAZIONE	AN	
36 - 42	7	FILLER	AN	
		UFFICIO DEL REGISTRO:		
24 - 27	4	CODICE UFFICIO DEL REGISTRO DALLA SCADENZA RATA 10/9/92, IL CODICE VIENE RIPORTATO A TRE POSIZIONI CON SPAZIO NELL'ULTIMO BYTE	AN	
28 - 29	2	ANNO	NZ	
30 - 32	3	PARTITARIO	NZ	
33 - 33	1	SERIE	AN	
34 - 39	6	NUMERO FOGLIO DI PRENOTAZIONE	NZ	
40 - 40	1	SOTTONUMERO FOGLIO DI PRENOTAZIONE	AN	
41 - 42	2	PROGRESSIVO FOGLIO DI PRENOTAZIONE	NZ	
		RICEVITORIA DOGANALE:		
24 - 29	6	CODICE DOGANA	AN	
30 - 31	2	ANNO CARICO	NZ	
32 - 34	3	REGISTRO	AN	
35 - 35	1	SERIE	AN	
36 - 38	3	NUMERO	NP	
39 - 42	4	FILLER	AN	
		CONSERVATORIE:		
24 - 26	3	CODICE CONSERVATORIA	AN	
27 - 28	2	ANNO	NZ	
29 - 35	7	NUMERO ARTICOLO	NZ	
36 - 42	7	FILLER	AN	

POSIZIONE	LUNGHEZZA	DESCRIZIONE	RAPPR.	NOTE
		SANZIONI L. 689/81:		
24 - 35	12	NUMERO DECRETO MINISTERIALE	AN	
36 - 41	6	DATA	NZ	
42 - 42	1	FILLER	AN	
		IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA':		
24 - 35	12	NUMERO VERBALE D'ORDINANZA	AN	
36 - 41	6	DATA	NZ	
42 - 42	1	FILLER	AN	
		SANZIONI EMESSE DALLE PREFETTURE:		
24 - 25	2	SIGLA PROVINCIA	AN	
26 - 34	9	NUMERO VERBALE	AN	
35 - 40	6	DATA	NZ	
41 - 42	2	FILLER	AN	
43 - 58	16	CODICE FISCALE	AN	OBBL.
59 - 59	1	TIPO SOGGETTO 1 = PERSONA FISICA 2 = PERSONA GIURIDICA	NZ	OBBL.
		TIPO SOGGETTO 1 - PERSONA FISICA:		
60 - 81	22	COGNOME	AN	OBBL.
82 - 82	1	SESSO	AN	OBBL.
83 - 102	20	NOME	AN	OBBL.
103 - 108	6	DATA DI NASCITA	NZ	OBBL.
109 - 110	2	SIGLA PROVINCIA COMUNE DI NASCITA	AN	OBBL.
111 - 145	35	DENOMINAZIONE COMUNE DI NASCITA	AN	OBBL.
		TIPO SOGGETTO 2 - PERSONA GIURIDICA:		
60 - 102	43	DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' (PRIMA PARTE)	AN	OBBL.
103 - 145	43	DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' (SECONDA PARTE)	AN	OBBL.
146 - 188	43	INDIRIZZO DI NOTIFICA	AN	OBBL.
189 - 193	5	C.A.P. DEL COMUNE DI NOTIFICA	NZ	OBBL.
194 - 195	2	SIGLA AUTOMOBILISTICA DEL COMUNE DI NOTIFICA	AN	OBBL.
196 - 231	36	DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI NOTIFICA	AN	OBBL.
232 - 232	1	INDICATORE TIPO DEBITORE '0' = NON RICORRENTE '5' = RICORRENTE	AN	OBBL.
233 - 247	15	IMPORTO IN RESTANZA DOVUTO DAL DEBITORE (UTILIZZATO SOLO DALLE DOGANE)	NZ	OBBL.
248 - 250	3	CODICE CONCESSIONARIO	NZ	
251 - 252	2	ANNO DI ESERCIZIO dal quale il contribuente è cointestato	NZ	
253 - 253	1	EMISSIONE dalla quale il contribuente è cointestato	NZ	
254 - 255	2	ANNO DI ESERCIZIO fino al quale il contribuente è cointestato per i casi di cointestazione per tutte le cartelle del contribuente	NZ	
256 - 256	1	EMISSIONE fino alla quale il contribuente è cointestato idem al precedente	NZ	
257 - 261	5	NUMERO CARTELLA solo in caso di cointestazione per singola cartella	NP	
262 - 263	2	NUMERO DI TRIBUTI COINTESTATI PER LA CARTELLA solo in caso di cointestazione solo di alcuni tributi della cartella	NZ	
264 - 270	7	FILLER	AN	

5. TR8DEL95 - DELEGHE PASSIVE

lunghezza record 200

POSIZIONE	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	NOTE
1 - 2	2	CODICE CONCESSIONARIO USCENTE (DELEGATO)	NP	
3 - 4	2	CODICE CONCESSIONE USCENTE (DELEGATA)	NP	OBBL.
5 - 6	2	CODICE CONCESSIONARIO DELEGANTE	NP	
7 - 8	2	CODICE CONCESSIONE DELEGANTE	NP	OBBL.
9 - 24	16	NUMERO DI PROTOCOLLO DEL DELEGANTE	AN	OBBL.
25 - 29	5	DATA (SSAAMMGG)	NP	OBBL.
30 - 45	16	NUMERO DI PROTOCOLLO DEL DELEGATO	AN	OBBL.
46 - 50	5	DATA (SSAAMMGG)	NP	OBBL.
51 - 54	4	CODICE PROVINCIA COMUNE DEL CONTRIBUENTE	NP	OBBL.
55 - 59	5	NUMERO DI CONTRIBUENTE	NP	OBBL.
60 - 109	50	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE DITTA	AN	OBBL.
110 - 116	7	IMPORTO RESIDUO	NP	OBBL.
117 - 123	7	IMPORTO DIRITTI ESECUTIVI	NP	OBBL.
124 - 193	70	NOTE	AN	
194 - 200	7	FILLER	AN	

6. TR8TCO95 - ATTI IN CORSO

lunghezza record 150

POSIZIONE	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	NOTE
1 - 2	2	CODICE CONCESSIONARIO USCENTE	NP	
3 - 4	2	CODICE CONCESSIONE USCENTE	NP	OBBL.
5 - 8	4	CODICE PROVINCIA COMUNE DI ISCRIZIONE	NP	OBBL.
9 - 13	5	NUMERO DI CONTRIBUENTE	NP	OBBL.
14 - 15	2	CODICE DI CONTROLLO DEL NUMERO DI CONTRIBUENTE	AN	OBBL.
16 - 17	2	ANNO DI ESERCIZIO DI RISCOSSIONE PRIMA RATA	NP	OBBL.
18 - 18	1	EMISSIONE DI RISCOSSIONE PRIMA RATA 1 = FEBBRAIO 2 = APRILE 3 = GIUGNO 4 = SETTEMBRE 5 = NOVEMBRE	NP	OBBL.
19 - 23	5	NUMERO CARTELLA	NP	OBBL.
24 - 24	1	TIPO ATTO 1 = AVVISO DI MORA 2 = VERBALE 3 = DELEGA ATTIVA	NP	OBBL.
25 - 40	16	NUMERO DELL'ATTO (NUMERO DI PROTOCOLLO NEL CASO DI DELEGA ATTIVA)	AN	OBBL.
41 - 45	5	DATA DELL'ATTO (SSAAMMGG)	NP	OBBL.
46 - 50	5	DATA DI NOTIFICA (SSAAMMGG)	NP	OBBL.
51 – 51	1	TIPO VERBALE 0 = MOBILIARE 1 = IMMOBILIARE 2 = INCANTO 3 = INSINUAZIONE FALLIMENTARE	NP	OBBL.
52 – 52	1	INDICATORE ESITO 0 = NESSUN ESITO 1 = POSITIVO 2 = NEGATIVO 3 = IRREPERIBILE 4 = NULLATENENTE	NP	OBBL.
53 – 59	7	IMPORTO DEL RESIDUO	NP	OBBL.
60 – 66	7	IMPORTO INTERESSI DI MORA	NP	OBBL.
67 – 73	7	IMPORTO COMPENSO COATTIVO	NP	OBBL.
74 – 80	7	IMPORTO DIRITTI ESECUTIVI	NP	OBBL.
81 – 85	5	ALTRI IMPORTI	NP	
86 – 125	40	NOTE	AN	
126 – 127	2	CODICE CONCESSIONARIO DELEGATO (SOLO PER DELEGHE ATTIVE)	NP	
128 – 129	2	CODICE CONCESSIONE DELEGATA (SOLO PER DELEGHE ATTIVE)	NP	OBBL.
130 –150	21	FILLER	AN	

7. TR8RES90 - ENTRATE EX ART. 116, comma 2, D.P.R. 43/88 non soggette alla normativa ex art. 17 L. 423/91

lunghezza record 280

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	NOTE
1 - 2	2	CODICE CONCESSIONARIO USCENTE	NP	
3 - 4	2	CODICE CONCESSIONE USCENTE	NP	OBBL.
5 - 8	4	CODICE PROVINCIA COMUNE DI ISCRIZIONE	NP	OBBL.
9 - 13	5	NUMERO DI CONTRIBUENTE	NP	OBBL.
14 - 15	2	CODICE DI CONTROLLO DEL NUMERO DEL CONTRIBUENTE	AN	
16 - 17	2	ANNO DI ESERCIZIO DI RISCOSSIONE PRIMA RATA	NP	OBBL.
18 - 18	1	EMISSIONE DI RISCOSSIONE PRIMA RATA 1 = FEBBRAIO 2 = APRILE 3 = GIUGNO 4 = SETTEMBRE 5 = NOVEMBRE	NP	OBBL.
19 - 23	5	NUMERO CARTELLA utilizzato dal concessionario uscente	NP	
24 - 25	2	PROGRESSIVO TRIBUTO	NP	
26 - 26	1	FILLER	AN	
27 - 30	4	CODICE TRIBUTO	AN	OBBL.
31 - 32	2	ANNO DI RIFERIMENTO DEL TRIBUTO	NP	OBBL.
33 - 34	2	CODICE CATEGORIA ENTE IMPOSITORE	NP	
35 - 37	3	CODICE ENTE IMPOSITORE	NP	OBBL.
38 - 38	1	TIPO RUOLO 1 = PRINCIPALE 2 = SUPPLETIVO 3 = STRAORDINARIO 4 = SPECIALE 5 = ART. 65 D.P.R. 43/1988	NP	OBBL.
39 - 41	3	NUMERO RUOLO	NP	OBBL.
42 - 43	2	NUMERO RATE	NP	OBBL.
44 - 44	1	INDICATORE OBBLIGO 0 = RUOLO CON OBBLIGO 1 = RUOLO SENZA OBBLIGO	NP	OBBL.
45 - 45	1	INDICATORE FALLITI 0 = RUOLO NON FALLITO 1 = RUOLO FALLITO	NP	OBBL.
46 - 46	1	FILLER	AN	
47 - 62	16	CODICE FISCALE	AN	
63 - 69	7	FILLER	AN	
70 - 71	2	TIPO CARTELLAZIONE 1 = NORMALE 2 = CONDONO 3 = SOLO SCOSSO E COATTIVI NON ERARIALI 4 = ARTICOLO 89/64 5 = RATA DIFFERITA 6 = FALLITI 7 = CONDONO PER CONTRIBUENTI FALLITI 8 = CARTELLAZIONE STRAORDINARIA 9 = COATTIVI ERARIALI	NP	
72 - 73	2	TIPO CARTELLA	NP	

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	NOTE
74 - 74	1	TIPO INFORMAZIONE	AN	
		'A' = TIPO A		
		'B' = TIPO B		
		'C' = TIPO C		
		'D' = TIPO D		
		'E' = TIPO E		
		'F' = TIPO F		
		SPAZIO = ASSENZA DI INFORMAZIONE		
75 - 94	20	DESCRIZIONE INFORMAZIONE	AN	
		PER TIPO A		
		DESCRIZIONE ARTICOLO 75 - 94 AN		
		PER TIPO B		
		MATRICOLA INPS/INAIL 75 - 84 NZ		
		SPAZI 85 - 94 AN		
		PER TIPO C		
		PROGRESSIVO A.T. 75 - 81 NP		
		PROGRESSIVO A.T. SIGLA 82 - 83 AN		
		NUMERO PACCO 84 - 87 NP		
		NUMERO MODELLO 108 88 - 94 AN		
		DALLA EMISSIONE DEI RUOLI DI LUGLIO 94, LA ZONA CONTENENTE IL PROGRESSIVO A.T. È COSI' FORMATTATA:		
		- PER MODELLI 740		
		PARTE NUMERICA 75 - 81 NP		
		PARTE ALFABETICA 82 - 83 AN		
		- PER MODELLI 750 E 760		
		CHECK DIGIT 75 - 75 AN		
		PARTE NUMERICA 76 - 81 NP		
		PARTE ALFABETICA 82 - 83 AN		
		- PER MODELLI 770		
		PARTE NUMERICA 75 - 81 NP		
		PARTE ALFABETICA 82 - 83 AN		
		PER TIPO D		
		NUMERO ORDINANZA 75 - 88 AN		
		DATA DELL'ORDINANZA 89 - 94 AN		
		PER LE SANZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA E MILANO, LE INFORMAZIONI SONO:		
		'PM' 75 - 76 AN		
		TARGA 77 - 86 AN		
		SPAZI 87 - 88 AN		
		DATA 89 - 94 AN		
		PER TIPO E (ACQUEDOTTO PUGLIESE)		
		IMPORTO IVA 75 - 81 NP		
		NUMERO DI PRATICA 82 - 90 AN		
		PERCENTUALE IVA 91 - 92 NZ		
		SPAZI 93 - 94 AN		
		PER TIPO F (CAPITANATA)		
		ALIQUOTE 75 - 83 AN		
		SPAZI 84 - 94 AN		
95 – 95	1	TIPO TRIBUTO	AN	
		SPAZI = TRIBUTO BASE		
		I/V = INTERESSI		
		S = SOPRATTASSA		
		P = PENA PECUNIARIA		
		PER I RUOLI COATTIVI RELATIVI AD ONERI ACCESSORI ASSUME IL VALORE 'N'		

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	NOTE
96 - 96	1	FILLER	AN	
97 - 97	1	INDICATORE BOLLO 0 = NON SOGGETTO A BOLLO 1 = SOGGETTO A BOLLO	NP	
98 - 104	7	IMPONIBILE	NP	
105 - 111	7	RESTANZA TRIBUTO (IMPOSTA ANCORA DOVUTA DAL CONTRIBUENTE, AL NETTO DEGLI SGRAVI)	NP	OBBL.
112 - 118	7	AGGIO SU RESTANZA	NP	
119 - 120	2	FILLER	AN	
121 - 122	2	CAPO DI BILANCIO DELLO STATO	NP	
123 - 125	3	CAPITOLO DI BILANCIO DELLO STATO	NP	
126 - 127	2	ARTICOLO DI BILANCIO DELLO STATO	NP	
128 - 128	1	INDICATORE COMPETENZA 'C' = COMPETENZA 'R' = RESIDUO VALORIZZATO PER I RUOLI COATTIVI ERARIALI NEL CASO DI TRIBUTO RIEPILOGATIVO DEL REGISTRO, DELLE DOGANE E DELLE CONSERVATORIE, IL CAMPO È IMPOSTATO A SPAZI	AN	
129 - 130	2	CATEGORIA ENTE BENEFICIARIO	NP	
131 - 133	3	CODICE ENTE BENEFICIARIO	NP	
134 - 134	1	INDICATORE ENTE IMPOSITORE ERARIO 0 = TRIBUTO NON ERARIALE 1 = TRIBUTO ERARIALE	NP	
135 - 135	1	INDICATORE COMPENSO SOGGETTO AD IVA 0 = COMPENSO NON SOGGETTO AD IVA 1 = COMPENSO SOGGETTO AD IVA	NP	
136 - 138	3	FILLER	AN	
139 - 140	2	CODICE INDESE (SOLO SICILIA)	AN	
141 - 143	3	CODICE SOGESI (SOLO SICILIA)	AN	
144 - 159	16	FILLER	AN	
160 - 164	5	DATA NOTIFICA CARTELLA (SSAAMMGG)	NP	
165 - 165	1	FILLER	NP	
166 - 166	1	INDICATORE DENUNCIA DI MOROSITA' 0 = DENUNCIA NON PRESENTATA 1 = DENUNCIA PRESENTATA 2 = PRESENTATO ELENCO	NP	
167 - 171	5	DATA DELLA DENUNCIA DI MOROSITA' (SSAAMMGG)	NP	
172 - 176	5	NUMERO DELLA DENUNCIA DI MOROSITA' (SSAAMMGG)	NP	
177 - 177	1	INDICATORE AVVISO DI MORA / DELEGA 0 = NESSUN AVVISO O DELEGA 1 = ESISTENZA DI UN SOLO AVVISO DI MORA 2 = ESISTENZA DI PIÙ AVVISI DI MORA 3= ESISTENZA DI UNA SOLA DELEGA 4= ESISTENZA DI PIÙ DELEGHE	NP	
178 - 182	5	NUMERO AVVISO DI MORA / DELEGA	NP	
183 - 187	5	DATA PRODUZIONE A.M. / DELEGA (SSAAMMGG)	NP	
188 - 192	5	DATA NOTIFICA A.M. / DELEGA (SSAAMMGG)	NP	
193 - 199	7	IMPORTO INTERESSE DI MORA MATURATO E NON RISCOSSO ALL'ATTO DEL CAMBIO DI GESTIONE	NP	
200 - 206	7	FILLER	AN	

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	NOTE
207 – 211	5	IMPORTO ALTRI ONERI SU ATTI ESECUTIVI DOVUTI DAL CONTRIBUENTE (DA INDICARE SOLO SUL RECORD '999' DI TOTALE ATTI ESECUTIVI)	NP	
212 – 212	1	INDICATORE VERBALI ESECUTIVI 0 = NESSUN VERBALE 1 = ESISTENZA DI UN SOLO VERBALE 2 = ESISTENZA DI PIÙ VERBALI	NP	
213 - 217	5	NUMERO VERBALE	NP	
218 - 222	5	DATA VERBALE (SSAAMMGG)	NP	
223 - 223	1	TIPO VERBALE 1 = MOBILIARE 2 = IMMOBILIARE 3 = INCANTO 4 = INSINUAZIONE FALLIMENTARE	NP	
224 - 224	1	ESITO VERBALE 1 = POSITIVO (in stampa, P) 2 = NEGATIVO O ASTA DESERTA (in stampa, N) 3 = IRREPERIBILE (in stampa, I) 4 = NULLATENENTE (in stampa, N)	NP	
225 - 229	5	NUMERO DOMANDA DI RIMBORSO/DISCARICO	NP	
230 - 234	5	DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO (SSAAMMGG)	NP	
235 - 235	1	INDICATORE SGRAVI PROVVISORI 0 = SENZA SGRAVIO PROVVISORIO 1 = CON SGRAVIO PROVVISORIO	NP	
236 - 236	1	INDICATORE SOSPENSIONE 0 = SENZA SOSPENSIONE 1 = SOPENSIONE 2 = INTERESSI SU SOSPENSIONE	NP	
237 - 243	7	IMPORTO SOSPENSIONE	NP	
244 - 248	5	DATA INIZIO SOSPENSIONE (SSAAMMGG)	NP	
249 - 253	5	DATA FINE SOSPENSIONE (SSAAMMGG)	NP	
254 - 254	1	INDICATORE TOLLERANZA 0 = SENZA TOLLERANZA 1 = IN TOLLERANZA	NP	
255 - 259	5	DATA SCADENZA TOLLERANZA (SSAAMMGG)	NP	
260 - 260	1	INDICATORE TRIBUTO SOGGETTO A MAGGIORE RATEAZIONE 0 = NON SOGGETTO 1 = SOGGETTO 2 = INTERESSI	NP	
261 - 262	2	M.R. - ANNO di ESERCIZIO ORIGINE per riferimento al ruolo originario	NP	
263 - 263	1	M.R. - EMISSIONE ORIGINE per riferimento al ruolo originario	NP	
264 - 264	1	M.R. - TIPO RUOLO ORIGINE per riferimento al ruolo originario	NP	
265 - 267	3	M.R. - NUMERO RUOLO ORIGINE per riferimento al ruolo originario	NP	
268 - 269	2	M.R. - NUMERO RATE ORIGINE per riferimento al ruolo originario	NP	

POSIZ.	LUNGH.	DESCRIZIONE	RAPPR.	NOTE
270 - 270	1	INDICATORE TRIBUTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO 0 = TRIBUTO IN CARICO AL CONTRIBUENTE ISCRITTO A RUOLO. 1 = TRIBUTO IN CARICO A CONTRIBUENTE DIVERSO	NP	
271 - 271	1	INDICATORE CAMBIO AFFIDAMENTO TRIBUTO 0 = AFFIDAMENTO ORIGINARIO 1 = TRASFORMATO	NP	
272 - 272	1	INDICATORE "FALLIMENTO" 0 = NO FALLIMENTO 1 = ESISTE FALLIMENTO DEL CONTRIBUENTE	NP	
273 - 280	8	FILLER	AN	

99A2707

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 marzo 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni relativi all'emissione del 31 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 23 marzo 1999 che ha disposto per il 31 marzo 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 marzo 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 1999 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a € 98,54.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 155.404.546.133 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 settembre 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a € 97,81.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A2728

DECRETO 7 aprile 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 aprile 1999 è pari a 22.681 miliardi di lire (pari a 11.714 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 aprile 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 aprile 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A2727

DECRETO 7 aprile 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 aprile 1999 è pari a 22.681 miliardi di lire (pari a 11.714 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 aprile 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 aprile 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 aprile 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A2729

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 marzo 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1999 relativo alla ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 2027 del 20 ottobre 1998, con il quale si approvano le proposte del Comitato tecnico scientifico relative ai progetti esaminati nella riunione del 6 ottobre 1998;

Visto il decreto dirigenziale n. 39 del 18 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1999, con il quale si provvede all'impegno delle necessarie risorse finanziarie;

Visto l'art. 5 del citato decreto dirigenziale e rilevato che, per mero errore materiale l'importo gravante sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata è stato determinato in L. 60.423.303.000, anziché L. 53.394.868.000, essendovi stato ricompreso l'importo di L. 7.028.435.000, gravante sul capitolo 7507, così come specificato all'art. 4 del citato decreto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto decreto dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 5 del decreto dirigenziale n. 39 del 18 febbraio 1999, è così sostituito:

«Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 53.394.868.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999».

Resta fermo il resto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il direttore: D'ADDONA

99A2690

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 29 marzo 1999, n. **21.**

Istruzioni in merito alla emissione dei fermi amministrativi disposti ai sensi dell'art. 69 della legge di contabilità generale dello Stato.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Alle Amministrazioni e alle aziende autonome dello Stato

Agli uffici centrali del bilancio

Agli uffici di ragioneria presso le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

Al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro

Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per le Isole (Palermo e Cagliari)

Alle sopraintendenze alle antichità ed alle belle arti

Ai provveditorati agli studi

Alle prefetture

Alle avvocature distrettuali dello Stato

All'ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alle direzioni regionali delle entrate

Alle direzioni compartimentali del territorio

Alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Al Consiglio di Stato

Ai tribunali amministrativi regionali

Alla Corte dei conti

Alle delegazioni regionali della Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro

PREMESSA.

La materia dei fermi amministrativi è stata più volte trattata dallo scrivente Ministero che, nel corso degli anni ha impartito apposite istruzioni a tutti gli uffici ed amministrazioni pubbliche interessate, con le circolari che appresso si elencano:

n. 38, prot. 113578 del 13 marzo 1959; n. 18, prot. 177644 del 24 marzo 1969; n. 35, prot. 122240 del 9 aprile 1980; n. 32, prot. 127440 del 28 aprile 1982;

n. 24, prot. 126711 del 4 aprile 1987; n. 35, prot. 14702 del 4 agosto 1988; n. 51, prot. 169077 del 30 novembre 1988.

Al fine di fornire una raccolta organica, opportunamente aggiornata, di tutte le istruzioni inerenti l'argomento, con la presente circolare si intende offrire un unico valido strumento rispondente alle esigenze di chiarezza e di attualità di procedure, modulari e denominazioni che, a partire dalla data di ricezione della stessa, dovranno essere utilizzati allo scopo.

In considerazione, altresì, del mutato assetto organizzativo di molti Ministeri, della soppressione di enti pubblici e della trasformazione giuridica di talune amministrazioni autonome, si è provveduto alla revisione degli indirizzi cui inviare le richieste di emanazione dei fermi.

1. Criteri da osservare nella emissione del fermo.

È necessario richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulla delicatezza e sulla importanza che riveste la materia, per cui si chiede di voler preliminarmente vagliare con accuratezza tutte le circostanze relative ai singoli casi prima di disporre i provvedimenti in rassegna, in relazione alle possibili conseguenze negative che il provvedimento in questione, non correttamente utilizzato, può causare. Si segnala in proposito che le amministrazioni possono adottare, qualora più convenienti, altre procedure per il recupero dei loro crediti.

Com'è noto, il fermo amministrativo costituisce un provvedimento cautelare diretto alla tutela delle ragioni di credito delle amministrazioni statali verso terzi, e come tale esso ha carattere provvisorio. Infatti, soltanto dopo l'accertamento dell'esistenza di eventuali debiti nei confronti del terzo da parte di amministrazioni statali, dell'importo, del titolo e della relativa scadenza, potrà avvenire, con provvedimento definitivo (espressamente previsto dalla norma citata), l'effettivo incameramento delle somme dovute dallo Stato al terzo e, di conseguenza, la compensazione legale dei debiti con i crediti dello Stato.

Con la richiesta del fermo amministrativo l'amministrazione fa uso di un potere discrezionale che, di massima, non determina lesione di un diritto soggettivo tutelabile dinanzi alla Magistratura ordinaria.

Tuttavia, se le ragioni del credito dovessero risultare arbitrarie o temerarie o comunque inesistenti — per cui viene a configurarsi un vero e proprio illecito da parte dell'amministrazione costituente lesione di diritti soggettivi — il fermo amministrativo può essere impugnato davanti al giudice ordinario.

Né il diritto né la giurisprudenza forniscono una rigorosa definizione di ragione di credito. In proposito l'Avvocatura generale dello Stato, alla quale questo Ministero si è rivolto, ha fornito il seguente parere:

«Il concetto di ragione di credito è insuscettibile di una definizione rigorosa, collocato come è nella zona grigia che va dalla pretesa creditoria pura e semplice (pertanto anche arbitraria e temeraria) al credito certo, liquido ed esigibile. L'una, come è ovvio, insufficiente in sé e per sé a radicare il potere di fermo (che altrimenti ne conseguirebbe un inammissibile arbitrio), l'altro, eccedente in requisiti richiesti dalla legge, perché di per sé idoneo a far realizzare i fini cui l'istituto del fermo è preordinato — c.d. compensazione — senza bisogno della tappa intermedia di natura cautelare. L'unico termine idoneo a qualificare la pretesa come atta a radicare il potere di fermo, sembra potersi mutuare dal processo civile, ed è il c.d. *fumus boni juris,* cioè la ragionevole apparenza di fondatezza».

Alla luce del predetto parere il fermo amministrativo dovrebbe scontare i seguenti presupposti:

a) il credito, che una amministrazione vanta verso creditori di un'altra amministrazione, deve avere una ragionevole apparenza di fondatezza, tale cioè da poterlo classificare fra i crediti certi, requisito senza il quale si avrebbe un «comportamento senza potere», eventualmente causativo di danno risarcibile (si tenga presente in proposito che non è necessario che il credito sia liquido ed esigibile, in quanto entrambi tali ulteriori requisiti devono assistere il credito della pubblica amministrazione soltanto nel momento conclusivo in cui viene richiesto il versamento della somma fermata);

b) il credito colpito deve appartenere all'amministrazione statale che dispone il fermo (non si possono colpire cespiti di cui lo Stato è semplice intermediario); il provvedimento di fermo va rivolto alle sole amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ciò in coerenza col principio del carattere unitario della personalità dello Stato (esso infatti non trova applicazioni fra persone giuridiche distinte in relazione a quanto disposto dall'art. 1243 del codice civile cui si ispira il provvedimento cautelare in esame);

c) l'amministrazione creditrice dev'essere diversa da quella debitrice.

Quando trattasi di amministrazione che nello stesso tempo sia creditrice e debitrice e sempre che il suo debito non sia inferiore al credito da essa vantato, non ricorre la necessità di un particolare provvedimento cautelativo di carattere temporaneo — quale è quello di cui al ripetuto art. 69 — potendosi direttamente e più celermente addivenire alla compensazione tra debiti e crediti, purché — s'intende — sussistano i requisiti di cui all'art. 1243 del codice civile e cioè l'omogeneità dei termini, nonché la liquidità ed esigibilità dei crediti che vi entrano a far parte.

2. Emissione, elevazione, riduzione e revoca del fermo amministrativo.

L'ultimo comma dell'art. 69 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, che regola l'istituto del fermo amministrativo, stabilisce che la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto che sia debitore nei confronti dell'erario è richiesta, dall'amministrazione che abbia le ragioni del credito stesso, alle altre amministrazioni eventualmente debitrici nei con-

fronti del medesimo, le quali sono tenute ad eseguirla in attesa di un successivo provvedimento definitivo di incameramento o di sblocco del pagamento oggetto del provvedimento cautelare.

Non essendo necessario un intervento di questo Dicastero, né in forma ordinativa della sospensione, né — conseguentemente — per la revoca di essa, le amministrazioni sono tenute a provvedere direttamente alla emanazione dei provvedimenti riguardanti i fermi amministrativi.

Tali fermi possono essere proposti direttamente dai titolari degli uffici centrali, oppure, ove sia ritenuto opportuno — a seconda dei criteri che ciascuna amministrazione ravvisi di stabilire nella propria competenza ed in rapporto alla struttura dei propri servizi — dai titolari degli uffici periferici, rivestenti qualifica dirigenziale, preferibilmente con competenza territoriale non inferiore a quella provinciale, quali ad es. le direzioni regionali delle entrate, le prefetture, i provveditorati regionali delle opere pubbliche ecc.

Ovviamente lo stesso ufficio centrale o periferico che emette il provvedimento di fermo deve avere cura di disporne tempestivamente la revoca, non appena il credito erariale sia stato recuperato, al fine di evitare eventuali danni ai soggetti colpiti dal fermo stesso.

Nei casi in cui, per la delicatezza delle questioni giuridiche sottostanti o per qualsivoglia altro motivo appaia probabile o anche possibile un ricorso alla magistratura, si suggerisce alle amministrazioni che intendono disporre il fermo amministrativo, di rivolgersi preventivamente all'Avvocatura generale dello Stato o a quelle distrettuali, per il parere di competenza.

Si ribadisce, inoltre, l'avvertenza che è compito dell'amministrazione che ha emanato il fermo amministrativo di disporre, su segnalazione di variazioni sull'entità del credito erariale da parte di altre amministrazioni, l'elevazione o la riduzione dell'importo.

Analoghe modalità sono da applicarsi per la revoca del fermo già disposto, che dovrà operarsi non appena sia stato recuperato l'intero credito erariale.

Circa poi gli sviluppi dei fermi in parola, le amministrazioni centrali o periferiche che li hanno disposti sono pregate di segnalare al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con periodicità almeno semestrale, gli incameramenti parziali disposti o conseguiti, le azioni intraprese ed ogni altra notizia idonea a far seguire lo svolgimento del recupero del credito erariale.

Si ritiene oltremodo opportuno rammentare che, per il disposto di cui al secondo comma dell'art. 562 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, gli atti impeditivi di cui trattasi devono essere notificati alle tesorerie competenti nei casi in cui le stesse siano già in possesso di titoli di spesa emessi in favore del debitore erariale, ovvero per le eventualità che i predetti titoli, sebbene emessi, non siano ancora pervenuti alle stesse.

Per effetto dell'anzidetta disposizione, la notifica in parola deve recare l'indicazione dei titoli per i quali si chiede la sospensione del pagamento. In assenza di tale indicazione, le tesorerie segnalano formalmente alle amministrazioni scriventi l'inapplicabilità dell'atto cautelativo qualora, trascorsi sessanta giorni dalla notifica stessa, non abbiano ricevuto alcun ordinativo di pagamento in favore dei debitori nei cui confronti siano stati disposti i fermi amministrativi.

3. PROCEDURA DI COMPENSAZIONE.

L'amministrazione che ha disposto il fermo, avuta notizia dell'esistenza del debito nei confronti del soggetto colpito dal provvedimento cautelativo da parte delle altre amministrazioni, invita queste ultime ad incamerare le somme dovute ai debitori sino a concorrenza dei crediti vantati dall'amministrazione procedente.

A tal fine, l'invito deve contenere il capo ed il capitolo del bilancio cui imputare le somme oggetto di compensazione e la relativa causale.

Qualora trattasi di ordinatori secondari di spesa, il funzionario responsabile emette il titolo di pagamento intestandolo al creditore con clausola di commutazione dello stesso in quietanza di entrata a favore dell'erario, secondo le indicazioni di cui al periodo precedente.

Qualora trattasi di mandati informatici, ferma restando l'assunzione dell'impegno in capo al creditore colpito dal fermo, l'ordine di pagare va intestato all'erario ed estinto mediante versamento al pertinente capo e capitolo di entrata delle somme relative; nell'oggetto vanno inoltre indicati il codice fiscale del creditore e la dicitura «fermo amministrativo».

Nell'ipotesi di titoli di spesa o di mandati informatici per i quali sia stata richiesta la sospensione del pagamento alle sezioni di tesoreria, a mente dell'art. 562 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, queste provvedono a restituirli alle amministrazioni emittenti le quali dispongono il loro annullamento e la relativa riemissione con le modalità sopra descritte.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei propri uffici periferici, aventi la facoltà di disporre i fermi in argomento, il contenuto delle presenti istruzioni.

Si allegano degli schemi di lettere, opportunamente aggiornati, che potranno essere usati per le relative procedure, restando in attesa di un cortese cenno d'intesa.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle istruzioni di cui trattasi, cessano di avere effetto le circolari indicate in premessa.

p. *Il Ministro:* PENNACCHI

ALLEGATO 1

Ministero ....
o ufficio...

OGGETTO: Emissione del fermo amministrativo disposto nei confronti della ditta...
con sede in ....
via ....
codice fiscale...
partita I.V.A. ....

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Alle amministrazioni e alle aziende autonome dello Stato

Agli uffici centrali del bilancio

Agli uffici di ragioneria presso le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

Al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro

All'ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alle direzioni regionali delle Entrate

Alle direzioni compartimentali delle Dogane e delle imposte indirette

e, per conoscenza:

Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.F. divisione VIII

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

Alle delegazioni regionali della Corte dei conti

All'avvocatura generale dello Stato

Alle avvocature distrettuali dello Stato

Alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato

Questo Ministero .... (o ufficio ....) nel fare presente che la ditta .... con sede in ...., via ...., cod. fisc............................. partita I.V.A. .... è debitrice della somma di lire .... prega le amministrazioni in indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di sospendere il pagamento di eventuali somme dovute e debende alla ditta in parola, fino alla concorrenza della sopraindicata somma di lire ....

Pertanto, le amministrazioni in indirizzo sono pregate di dare comunicazione del provvedimento adottato ai propri dipendenti uffici e di segnalare direttamente allo scrivente i rapporti di debito e credito a contenuto positivo con la ditta in oggetto specificata, informandone anche, per conoscenza, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, divisione VIII.

Il .... (1)

---

(1) Il dirigente generale, o il dirigente, o il direttore, a seconda della qualifica di coloro che dispongono il fermo.

ALLEGATO 2

Ministero ....
o ufficio...

OGGETTO: Elevazione (o riduzione) del fermo amministrativo disposto nei confronti della ditta ....
con sede in ....
via ....
codice fiscale...
partita I.V.A. ....

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Alle amministrazioni e alle aziende autonome dello Stato

Agli uffici centrali del bilancio

Agli uffici di ragioneria presso le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

Al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro

All'ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alle direzioni regionali delle Entrate

Alle direzioni compartimentali delle Dogane e delle imposte indirette

e, per conoscenza:

Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.F. divisione VIII

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

Alle delegazioni regionali della Corte dei conti

All'avvocatura generale dello Stato

Alle avvocature distrettuali dello Stato

Alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato

Con riferimento al fermo amministrativo richiesto da questa amministrazione (o da questo ufficio) con nota n. .... del ...., riguardante la ditta .... con sede in ...., via ...., cod. fisc. .... partita I.V.A. ...., si comunica l'elevazione (o riduzione) del credito erariale da lire .... a lire ....

Il .... (1)

---

(1) Il dirigente generale, o il dirigente, o il direttore, a seconda della qualifica di coloro che dispongono il fermo.

ALLEGATO 3

Ministero ....
o ufficio...

OGGETTO: Revoca del fermo amministrativo disposto nei confronti della ditta ....
con sede in ....
via ....
codice fiscale..
partita I.V.A. ....

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Alle amministrazioni e alle aziende autonome dello Stato

Agli uffici centrali del bilancio

Agli uffici di ragioneria presso le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

Al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro

All'ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alle direzioni regionali delle Entrate

Alle direzioni compartimentali delle Dogane e delle imposte indirette

e, per conoscenza:

Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.F. divisione VIII

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

Alle delegazioni regionali della Corte dei conti

All'avvocatura generale dello Stato

Alle avvocature distrettuali dello Stato

Alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato

Con riferimento al fermo amministrativo richiesto da questa amministrazione (o da questo ufficio) con nota n. .... del ...., riguardante la ditta .... con sede in ...., via ...., cod. fisc. .... partita I.V.A. ...., si dà notizia dell'avvenuto recupero della somma di lire....................................... di cui la ditta medesima era debitrice nei confronti dell'erario e, pertanto, si dispone la revoca del richiamato fermo amministrativo.

Il .... (1)

---

(1) Il dirigente generale, o il dirigente, o il direttore, a seconda della qualifica di coloro che dispongono il fermo.

99A2708

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 30 marzo 1999, n. **D/249.**

Modificazioni alle disposizioni della circolare ministeriale 9 settembre 1997, n. D/686, concernenti la procedura e le modalità di applicazione della normativa comunitaria in materia di politica agricola comune nei comparti delle «Grandi colture», introdotta dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1765/92.

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni

Agli ispettorati provinciali della agricoltura delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene, alimenti e nutrizione

Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale A.R.S.

Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Divisione XI S.D.

Alle prefetture

Ai commissari di Governo

Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche

Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali

Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie agroalimentari

Al Comando centro di polizia della Guardia di finanza

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)

Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)

Alla Confederazione produttori agricoli (Copagri)

All'Associazione interprofessionale semi oleosi (AISO)

All'Associazione italiana dell'industria olearia (ASSITOL)

A tutte le altre organizzazioni agricole

All'unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

All'Ente nazionale sementi elette

All'Associazione sementieri mediterranei (AS.SE.ME.)

All'Associazione italiana sementi (AIS)

Alla Confederazione cooperative

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Unione italiana tra associazioni produttori di frumento

Con circolare 9 settembre 1997, n. D/686, punto 6, è stato disciplinato il riconoscimento del «primo trasformatore» e del «collettore», ai fini della trasformazione, in via principale, delle materie prime in prodotti destinati ad usi non alimentari.

Compatibilmente con le disposizioni della regolamentazione comunitaria vigente in materia ed al fine di consentire al «primo trasformatore» e al «collettore» di disporre di un maggior arco temporale per concludere contratti di coltivazione di materie prime a semina primaverile, l'Amministrazione ritiene di dover modificare il termine ultimo per la presentazione delle domande previsto dalla circolare 9 settembre 1997, n. D/686.

Pertanto, il termine ultimo di presentazione delle domande di riconoscimento del «collettore» o del «primo trasformatore» previsto al 30 settembre di ogni anno antecedente al raccolto della circolare ministeriale n. D/686 del 9 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 230 del 2 ottobre 1997, è prorogato al 20 aprile di ogni anno per le materie prime da seminare tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dello stesso anno.

Si pregano gli assessori, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 34

99A2698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Movimento sviluppo e pace», in Torino

Con decreto ministeriale del 19 marzo 1999, l'associazione «Movimento sviluppo e pace», con sede in Torino, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto, di cui all'atto pubblico del 4 giugno 1992, numero di repertorio 27454/9359, a rogito della dott.ssa Silvana Castiglione, notaio in Torino.

99A2699

Erezione in ente morale della «Fondazione Maria Fanelli - ONLUS», in Castellammare di Stabia

Con decreto ministeriale del 18 marzo 1999, la «Fondazione Maria Fanelli - ONLUS», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto, di cui all'atto pubblico dell'11 febbraio 1992, numero di repertorio 59922/5101, a rogito del dott. Salvatore Di Martino, notaio in Castellammare di Stabia.

99A2700

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Opera S. Maria della Pace», in Roma

Con decreto ministeriale 22 marzo 1999 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'associazione «Opera S. Maria della Pace», con sede in Roma dall'assemblea dei soci dell'11 novembre 1998, come da verbale redatto in pari data numero di repertorio 100287/27028.

99A2701

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin» - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in Trieste.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1999 sono state approvate, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, le modifiche apportate allo statuto della «Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin» - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Trieste, dall'assemblea del 25 giugno 1998, numero di repertorio 27028/7382.

99A2702

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0818
Yen giapponese	130,45
Dracma greca	324,45
Corona danese	7,4322
Corona svedese	8,9640
Sterlina	0,67310
Corona norvegese	8,4105
Corona ceca	38,063
Lira cipriota	0,57934
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,53
Zloty polacco	4,2928
Tallero sloveno	190,9732
Franco svizzero	1,5958
Dollaro canadese	1,6215
Dollaro australiano	1,7324
Dollaro neozelandese	2,0382
Rand sudafricano	6,7396

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2758

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosforil calcium»

Con decreto n. 805/R.M. 37/D307 del 29 marzo 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

FOSFORIL CALCIUM - 10 bustine granulato, A.I.C. n. 022087 047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Società prodotti antibiotici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

È consentito lo smaltimento scorte fino a scadenza di validità dell'ultimo lotto prodotto.

99A2732

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisozima Spa»

Con decreto n. 805/R.M. 37/D308 del 29 marzo 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

LISOZIMA SPA - collirio liof. 100 mg + solv. 5 ml, A.I.C. n. 004446 074.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Società prodotti antibiotici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A2759

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flogozym»

Con decreto n. 805/R.M. 37/D309 del 29 marzo 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

FLOGOZYM: 24 compresse, A.I.C. n. 020845 018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Società prodotti antibiotici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A2703

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, all'art. 2, comma 2, riportato nella seconda colonna della pag. 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... per la *produzioie* di energia elettrica ...», leggasi: «... per la *produzione* di energia elettrica ...»; inoltre, alla pag. 10, prima colonna, al comma 2 dell'art. 3, dove è scritto: «... degli indirizzi del *Ministero* dell'industria ...», leggasi: «... degli indirizzi del *Ministro* dell'industria ...»; sempre alla stessa pagina, nella seconda colonna, al comma 6 del medesimo art. 3, dove è scritto: «... dell'articolo 8 della direttiva *81*/189/CEE ...», leggasi: «... dell'articolo 8 della direttiva *83*/189/CEE ...»; alla pag. 13, nell'art. 6, comma 3, riportato nella prima colonna, dove è scritto: «... al gestore della rete *medesima* ovvero ...», leggasi: «... al gestore della rete *medesimo* ovvero ...»; alla pag. 17, prima colonna, nell'art. 13 del Titolo III, relativamente alla lettera *e)*, dove è scritto: «lo *smaltimento* delle centrali ...», leggasi: «lo *smantellamento* delle centrali ...».

99A2731

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, coordinato con la legge di conversione 29 marzo 1999, n. 78, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono essere apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 71, all'art. 2, comma 1:

al secondo periodo, dove è scritto: «È fatto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, ...», leggasi: «È fatto *divieto* a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, ...»;

al quarto periodo, dove è scritto: «... l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma *e* stabilirne altri, ...», leggasi: «... l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma *o* stabilirne altri, ...»;

alla pag. 72, all'art. 3, comma 4, dove è scritto: «All'onere derivante dal comma 3, *valutato* in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ...», leggasi: «All'onere derivante dal comma 3, *determinato* in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ...»; alla fine del medesimo comma 4, dove è scritto: «..., allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo *al Ministero degli affari esteri.*», leggasi: «..., allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo *alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*».

99A2730

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 8 2 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77